SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

553ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1983

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente COLOMBO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni . . . . . *Pag.* 6

COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

Ufficio di presidenza 44

CONGEDI 5

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 6

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 5

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2164:

PRESIDENTE 7
BERLANDA (*DC*) 7

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 5

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione . . . . . *Pag.* 5

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2160):

PRESIDENTE 6
MANCINO (*DC*), *relatore* 7

« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie » **(2164)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 7
* LA RUSSA Vincenzo (*DC*), *relatore* 7

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Discussione:

« Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna fra le vie Azzogardino e Riva Reno » **(1966)**, d'iniziativa dei deputati Sarti ed altri (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonchè al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune »:

CARPINO, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 73, 75, 76
MORANDI (*PCI*) 72
NEPI (*DC*), *relatore* 73, 74, 75

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, numero 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie » **(2164)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

BERLANDA (*DC*), *relatore* 8, 9
CARPINO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 9
DE SABBATA (*PCI*) 8

Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di enti, società ed istituzioni non statali » **(1153)** d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori:

CARPINO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 76, 77
MURMURA (*DC*) 76
SAPORITO (*DC*), *f.f. relatore* 76

Rinvio in Commissione:

« Interpretazione dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire l'occupazione giovanile » **(1478)**:

PRESIDENTE 77
FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione* 77

Seguito della discussione:

« Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica » **(1936)**;

« Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per il riconoscimento di servizi » **(861)**, d'iniziativa dei senatori Saporito e Della Porta;

« Modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria » **(1669)**, d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

« Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato » **(1790)**, d'iniziativa del senatore Fimognari e di altri senatori;

« Norme di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici » **(1791)**, d'iniziativa del senatore Fimognari e di altri senatori;

« Inquadramento dei tecnici laureati di ruolo nel ruolo degli assistenti universitari confermati » **(1933)**, d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

« Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica » **(1976)**, d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori:

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1936:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 18
BAUSI (*DC*) 11
BOMPIANI (*DC*) . . . . . 43 e *passim*
* BUZZI (*DC*) 37
* CHIARANTE (*PCI*) . . . . . 28 e *passim*
COLELLA (*DC*) 17, 18
DONAT-CATTIN (*DC*) 59
FAEDO (*DC*) 13
* FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione* 10 e *passim*
GUERRINI (*PCI*) 42
MANCINO (*DC*) 46
PAPALIA (*PCI*) . . . . . 19 e *passim*
PISTOLESE (*MSI-DN*) . . . . . 12 e *passim*

* RUHL BONAZZOLA (*PCI*) . . . . . *Pag.* 11
SAPORITO (*DC*) . . . . . 14 e *passim*
* SICA (*DC*) 28, 31
* SPADACCIA (*Misto-PR*) 11
SPITELLA (*DC*), *relatore* . . . . . 15 e *passim*
ULIANICH (*Sin. Ind.*) . . . . . 14 e *passim*
ZITO (*PSI*) . . . . . 13 e *passim*

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 6

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 77, 80

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 1° FEBBRAIO 1983 81

PETIZIONI

Annunzio 5

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente OSSICINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Boggio e D'Amico per giorni 2, Ferrara Nicola per giorni 1, Pacini, Venturi e Vincelli per giorni 2.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

P R E S I D E N T E . In data 26 gennaio 1983, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3784. — « Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie » (2164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 6ª Commissione, riferirà alla Assemblea nella seduta odierna, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

C. 3058-B. — « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia » (1867-B) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, assegnazione

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modifica dell'allegato allo statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978 » (2145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 7ª Commissione.

Petizioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della petizione pervenuta al Senato.

P A L A , *segretario:*

Il professor Alfredo Fiorot da Mestre (Venezia) chiede un provvedimento legislativo che, a modifica dell'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 574, consenta ai tenenti del corpo tecnico giudicati non idonei all'avanzamento ad anzianità per la seconda volta, di cessare immediatamente a domanda dal servizio permanente effettivo. (*Petizione* n. 174).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, questa petizione, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 27 gennaio 1983, il senatore Mazza ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Ariosto, per concorso nel reato continuato di interesse privato in atti di ufficio (articoli 110, 324 e 81, capoverso, del codice penale) (*Doc.* IV, n. 84).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli esercizi dal 1979 al 1981 (*Doc.* XV, n. 33).

Tale documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . Avverto che, come annunciato al termine della seduta di ieri, l'ordine del giorno della seduta odierna è così integrato:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie » (2164).

II. Discussione del disegno di legge n. 2164.

Avverto inoltre che il disegno di legge di conversione del secondo decreto-legge relativo al condono fiscale (C. 3812), non essendo ancora pervenuto dalla Camera dei deputati, non potrà essere discusso nella corrente settimana.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2160);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie » (2164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma,

del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: « Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in discussione aumenta le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta per alcuni prodotti petroliferi ed in particolare per il petrolio lampante ad uso illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas ad uso combustibile. Ciò in conseguenza di una diminuzione del prezzo comunitario del gasolio che, naturalmente, avrebbe comportato, senza questo provvedimento, una diminuzione del prezzo stesso. Questo provvedimento rientra nella manovra economica complessiva del Governo e la Commissione affari costituzionali, a larga maggioranza, ne ha riconosciuto i presupposti di costituzionalità.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2160. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* L A R U S S A V I N C E N Z O , *relatore*. Il decreto-legge al nostro esame dispone una proroga al 15 dicembre 1982 dei termini che scadevano il 30 novembre 1982. Esso è nato dalla necessità di superare gli ostacoli, talvolta insormontabili, derivanti ai contribuenti dallo stato di agitazione verificatosi tra il personale degli istituti di credito, che non consentiva ai contribuenti di presentare in tempo utile né le dichiarazioni integrative nè le istanze volte ad ottenere la definizione delle pendenze tributarie ed effettuare i relativi versamenti. Ciò spiega l'esistenza del presupposto della necessità; l'urgenza poi è in *re ipsa*. Non si poteva certo disporre la proroga con una legge ordinaria perchè questo avrebbe significato riaprire dopo alcuni mesi i termini, annullare tutti gli accertamenti compiuti fino a quel momento contro coloro che non avevano presentato le istanze e consentire ai ritardatari, sia pure per giustificati motivi, di godere di più larghi vantaggi rispetto ai contribuenti puntuali. In verità, la materia era stata già oggetto di un decreto-legge, per cui si è ritenuto corretto che anche la proroga dei termini avvenisse con lo stesso strumento legislativo.

Concludo, quindi, confermando l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2164. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2164

B E R L A N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R L A N D A . A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione al-

la relazione orale per il disegno di legge n. 2164 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie ».

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Berlanda si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie » (2164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

B E R L A N D A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il contenuto del disegno di legge n. 2164 è presto detto. Come i colleghi ricorderanno, il decreto-legge n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982 n. 516, il cosiddetto « provvedimento di condono fiscale », aveva fissato un termine (30 novembre 1982) entro il quale i contribuenti potevano provvedere agli adempimenti, relativi alla presentazione delle dichiarazioni integrative semplici o per la definizione automatica delle pendenze relative ad imposte sui redditi e ad imposte indirette, nonchè ai versamenti da effettuare contestualmente alle dichiarazioni. Poichè in quel periodo, cioè dal 30 novembre alla prima settimana di dicembre, vi è stata un'agitazione del personale degli istituti bancari (bisogna riferirsi a quel momento per valutare i requisiti di necessità e di urgenza) il Governo ha emesso un decreto per prorogare di quindici giorni quei termini. Questo è l'unico contenuto del provvedimento oggi al nostro esame. È ben vero che la Camera dei deputati, nella giornata di ieri, ha convertito anche un altro decreto che contiene una proroga più lunga, sino al 15 marzo, apportando anche variazioni di merito, ma oggi è al nostro esame unicamente questo decreto che proroga di quindici giorni i termini per la dichiarazione e i versamenti.

La 6ª Commissione stamane, esaminando il provvedimento, si è trovata concorde nel proporne l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, a proposito della costituzionalità e della procedura che è stata seguita per questo disegno di legge, devo sollevare una eccezione formale sulla disposizione data dal Presidente di questa Assemblea alla 6ª Commissione per quanto riguarda la possibilità di effettuare contemporaneamente un esame di legittimità costituzionale e di merito senza che il provvedimento sia passato prima al vaglio dell'Assemblea, come previsto dalla nuova versione dell'articolo 78 del nostro Regolamento.

Se ci fosse stata data l'occasione di prendere la parola nella precedente fase di questo dibattito...

P R E S I D E N T E . I segretari non mi hanno segnalato la sua richiesta, altrimenti le avrei dato la parola.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, la questione è chiusa. D'altra parte si voleva esclusivamente sollevare l'eccezione formale per chiarire che il mio Gruppo non considera questo atto come un precedente di fronte al quale sia stato dato un consenso di fatto e si riserva di adottare le opportune iniziative, anche di fronte alla Giunta per il Regolamento.

Detto questo, i motivi di necessità e di urgenza sono strettamente collegati al merito. Alcuni derivano — come è stato detto nelle due relazioni — da fattori esterni, come le agitazioni nel settore bancario che hanno impedito i versamenti e le provviste di danaro; altri invece da fattori di carattere interno all'amministrazione finanziaria, come il ritardo con cui il Ministero ha impartito e diffuso i chiarimenti per l'applicazione della normativa agli uffici, alle banche, eccetera. Comunque desidero cogliere l'occasione per ribadire che le ragioni esterne sono tali da giustificare la necessità e l'urgenza; le ragioni interne, invece, determinano una urgenza artefatta e della necessità di una loro rimozione non può essere dato carico al Parlamento ma esclusivamente al Governo, senza che si giustifichi l'uso del decreto-legge.

Sulla base di queste osservazioni e tenendo conto che il termine è già trascorso, e quindi il suo prolungamento era inevitabile, il Gruppo comunista non si oppone alla ratifica del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

B E R I A N D A , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che il Governo non debba aggiungere nulla a quanto detto dal relatore, per cui mi limito a chiedere la conversione in legge del decreto-legge all'esame di quest'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

P R E S I D E N T E . Meto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica » (1936);

« Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per il riconoscimento dei servizi » (861), d'iniziativa dei senatori Saporito e Della Porta;

« Modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della

docenza universitaria » (1669), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

« Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato » (1790), d'iniziativa del senatore Fimognari e di altri senatori;

« Norme di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici » (1791), d'iniziativa del senatore Fimognari e di altri senatori;

« Inquadramento dei tecnici laureati di ruolo nel ruolo degli assistenti universitari confermati » (1933), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

« Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica » (1976), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1936

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1936, 861, 1669, 1790, 1791, 1933, 1976.

Ricordo che nella seduta di ieri, dopo le repliche del relatore e del Governo, sono stati esaminati gli articoli da 1 a 8 del disegno di legge n. 1936, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 9.

I tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50, numero 3), possono, a domanda, da presentarsi non oltre l'espletamento della terza tornata di giudizi di idoneità a professore associato, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari o nel ruolo dei ricercatori confermati in soprannumero.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

9.2 IL GOVERNO

Sopprimere, in fine, le parole: « o nel ruolo dei ricercatori confermati in soprannumero ».

9.1 SAPORITO, LUGNANO, PITTELLA, FERMARIELLO, BAUSI, MAFFIOLETTI, GOZZINI, CIOCE

Aggiungere il seguente comma:

« Il personale tecnico laureato di ruolo che attualmente svolge mansioni attinenti alle carriere amministrative o bibliotecarie ottiene a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'inquadramento nella carriera direttiva amministrativa o delle biblioteche conservando a tutti gli effetti le anzianità ed il livello funzionale conseguito ».

9.3 GUALTIERI

F A L C U C C I , *ministro della pubblica iscrizione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Sarei tentata di dire che l'emendamento 9.2 si illustra da sè nel senso che il Governo ritiene di non poter acconsentire all'approvazione di una norma che sostanzialmente introduce un principio *ope legis* che è stato rigorosamente escluso dalla legge n. 28 e dal decreto n. 382.

B A U S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A U S I . Due sono i motivi per i quali è stato presentato l'emendamento 9.1, signor Presidente. In primo luogo per creare una sorta di ipotesi alternativa di fronte alla richiesta del Governo di sopprimere l'articolo 9 e, in secondo luogo, per una convinzione che è propria di chi sta parlando nella sua qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1933. Tale disegno di legge infatti apriva ai tecnici laureati la prospettiva dell'assistentato in ruolo ad esaurimento, ma senza prevedere per loro la possibilità di inquadramento come ricercatori; il che, per la verità, ci sembra essere in conflitto con l'impostazione generale non soltanto del provvedimento in esame ma anche dello stesso decreto n. 382. Per cui se l'emendamento soppressivo dell'articolo presentato dal Governo dovesse essere respinto — e se mi è permesso intervenire su questo argomento vorrei esprimere, in proposito, il mio parere decisamente contrario all'emendamento stesso in quanto si verrebero a chiudere prospettive che, viceversa, proprio nella filosofia della legge meritano di essere rispettate — mi permetterei di insistere per l'approvazione dell'emendamento da noi presentato, ritenendolo maggiormente rispondente alla logica generale che presiede non soltanto al provvedimento ma allo stesso decreto n. 382.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 9. 3 è decaduto.

R U H L B O N A Z Z O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R U H L B O N A Z Z O L A . Signor Presidente, onorevole Ministro, sugli emendamenti all'articolo 9 mi associo alle parole dette dal senatore Bausi in quest'Aula. Sono quindi — e parlo anche a nome del mio Gruppo — per il mantenimento dell'articolo 9, anche se depurato, diciamo così, di una parte; per riconoscere cioè ai tecnici laureati la possibilità di passaggio solo nei ruoli degli assistenti e non anche, eventualmente, in quello dei ricercatori. In questo secondo caso, ci sembra di poter dire che si tratterebbe di una estensione del principio *ope legis*; non così ci sembra che avverrebbe con l'accettazione del diritto o della possibilità per i tecnici laureati di essere inseriti nel ruolo degli assistenti.

Del resto, su questa questione che è stata molto dibattuta nella 7ª Commissione pubblica istruzione si era raggiunto un ampio consenso, anche da parte del Governo sempre nel senso che ho detto, cioè di limitare alla categoria dei tecnici laureati la possibilità di chiedere l'inserimento, appunto, in un settore del mondo universitario. Ecco perchè appoggiamo, insieme ad altri colleghi, l'emendamento che mantiene l'articolo 9, seppure emendato.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Non si accusi poi il Governo di indifferenza!

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Ho già detto ieri che condivido abbastanza il giudizio del senatore Malagodi, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui si fanno queste leggi sull'università. Quando, indiscutibilmente, arriva un provvedimento per l'università, il Senato dimostra immediatamente un fervore, una partecipazione che è difficile rilevare per provvedimenti che riguardino altri settori. Qualche volta ho l'impressione che vi siano categorie universitarie che riescono ad arrivare prima al Ministero o ai settori-scuola di questo o quel partito e che riescono pertanto a sistemarsi, mentre ve ne sono altre che rimangono fuori, con il che si determinano sempre strane contraddizioni. Voglio ora dare testimonianza di una di queste contraddizioni.

Quando fu discusso il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ricordo che presentai un emendamento per cancellare l'accesso dei tecnici laureati ai concorsi in sanatoria — chiamiamoli così — previsti da tale decreto. Ricordo che fui inseguito fin fuori la porta di quest'Aula da delegazioni di tecnici laureati che volevano sbranarmi perchè ritenevano che in tal modo ledessi i loro sacrosanti diritti. In quest'Aula autorevolmente mi fu detto che la norma riguardava quei tecnici laureato forniti dei requisiti previsti da un certo articolo, di cui non ricordo bene il numero.

Quindi, in realtà, si tratta di tecnici laureati, ma che hanno fatto ricerca, hanno svolto attività didattica, per cui li ammettiamo a questi concorsi. Credo che, sulla base, di questa logica, la Commissione aveva formulato l'articolo 9. Ora, il Governo ci propone di abolirli. E allora i casi sono due: o, in realtà, si trattava di una truffa perchè erano tecnici laureati e non avevano svolto compiti di ricerca nè attività didattica e quindi non dovevano essere ammessi, come io sostenevo, a quei concorsi e anzi il loro caso non doveva essere disciplinato dal decreto n. 382, cioè dovevano tornare o rimanere a fare i tecnici laureati, quali erano. Oppure non era una truffa e se era vero, come sostenevate allora, che quei requisiti esistevano, perchè adesso tutto ad un tratto quei requisiti non valgono più? Perchè siete stati lassisti ieri e diventate improvvisamente rigorosi oggi? Devo dirvi francamente che questi comportamenti, questi ondeggiamenti non li capisco.

Non faccio parte della Commissione pubblica istruzione, però dagli atti, se guardiamo alla coerenza delle cose che mi opponevate allora, rilievo che il Sottosegretario di allora, il senatore Zito, — che siede oggi su questi banchi del Senato — sosteneva che l'articolo 9 era giusto.

I comunisti, il Governo e il relatore sostenevano la giustezza dell'articolo 9; poi, all'improvviso, tale articolo viene cancellato. Ci sono delle strane contraddizioni e non riesco a capire cosa interviene tra un mutamento di un orientamento ed un altro; dal punto di vista psicologico della formazione delle leggi sarei curioso di sapere come accade che fino ad una certa ora i tecnici laureati sono in disgrazia e poi acquistano fortuna, successivamente tornano in disgrazia e riacquistano fortuna una seconda volta: la logica di tutto ciò a me appare molto misteriosa, ma soprattutto mi sembra sconfortante il fatto che sulla stessa materia, nell'ambito di due leggi consecutive (anche se intercorre un certo lasso di tempo tra l'una e l'altra) possa verificarsi un comportamento di assoluta incoerenza logica e di totale contraddizione. Infatti, non c'è mai coerenza tra una decisione e l'altra!

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Ministro, anche il mio Gruppo è favorevole al mantenimento dell'articolo 9, quindi contro la soppressione proposta dal Governo e a favore dell'emendamento 9.1 presentato dal senatore Saporito.

Il senatore Spadaccia ha illustrato molto bene le perplessità che suscita un cambiamento di rotta senza una spiegazione. Mi meraviglio poi, onorevole Ministro, di constatare che una legge come questa, che è una legge di sanatoria nella quale stiamo confezionando « abiti su misura » (accanto ad ogni articolo potremmo addirittura mettere i nomi di singoli personaggi, in quanto sembra trattarsi di una sanatoria soggettiva, rivolta a singoli individui e a singoli settori), improvvisamente, proprio nel punto in cui parla di giovani che potrebbero avere un motivo di speranza con l'inserimento di una formula di adattamento prevista dall'articolo 9, ella manifesta un irrigidimento, prevedendo una sanatoria per tutti, tranne che per i giovani.

Ella, onorevole Ministro, ha parlato della possibilità di fare concorsi per 40.000 giovani: ciò sarebbe molto bello, ma impedisce a coloro che già hanno prestato la loro attività in un determinato settore di avere la speranza di potersi inserire nella vita universitaria così come l'articolo 8 lasciava credere.

Per queste ragioni noi voteremo contro l'emendamento presentato dal Governo.

F A E D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A E D O . Signor Presidente, vorrei premettere che parlerò a titolo personale. Negli ultimi 30 anni vi è stato un forte cambiamento nelle strutture della ricerca scientifica: mentre negli anni '50 soltanto presso alcuni istituti di fisica sperimentale si cominciavano a costruire apparecchiature molto complesse, il cui funzionamento doveva essere affidato a personale altamente specializzato, dagli anni '60 in poi queste apparecchiature si sono diffuse in moltissime facoltà. Accenno solo a tre tipi di apparecchiature diverse: i calcolatori elettronici, che ormai entrano in tutte le facoltà; i microscopi elettronici, che sono nelle facoltà tecniche, biologiche, eccetera; gli spettrografi di massa, utili per la datazione dei materiali. Quindi, molte facoltà, che mancavano di personale specializzato per il funzionamento delle loro apparecchiature, hanno dovuto farne richiesta al Ministero. Si è così avuto l'ingresso di tecnici, diplomati e laureati, indispensabili e da valorizzare per evitare che le costosissime apparecchiature non funzionino o funzionino male.

Sono favorevole all'emendamento del Governo perchè vedo il pericolo che, percorrendo certe strade, si svuoti questa categoria di persone e ci si trovi di nuovo a preparare tecnici di cui c'è grande bisogno. Avverto che nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 vi è stata una concessione dovuta al fatto che in alcuni istituti personale tecnico laureato veniva utilizzato anche come personale assistente. Ma questi casi erano una minoranza, la gran parte del personale tecnico laureato doveva fare appunto il tecnico laureato: se poi questi hanno svolto anche lavori di ricerca scientifica, tanto meglio per coloro che hanno potuto avere in tal modo una maggiore qualificazione.

Pertanto, conoscendo la profonda necessità delle università di avere personale tecnico laureato altamente qualificato, per il quale auspico una carriera dignitosa che valga a compensarlo del duro lavoro di preparazione, voto a favore dell'emendamento del Governo.

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Signor Presidente, con rammarico non mi sento di condividere i giudizi espressi dai senatori Pistolese e Spadaccia.

Il senatore Pistolese afferma che dietro ogni norma c'è un nome; è probabile che sia così, ma non tutte le norme sono diventate norme di legge. Il senatore Pistolese può chiedere allora quali norme diventano norme di legge. Ebbene, qual è la logica che ha guidato la Commissione e comunque il Governo nella redazione di questo disegno di legge?

Senatore Pistolese, una logica c'è ed è quella di non estendere ulteriormente le categorie previste dalla legge n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Se ci sono degli sfondamenti rispetto a questi due provvedimenti, essi sono temporali e, tra l'altro, il nostro disegno di legge è stato preceduto, come è noto, dal disegno di legge Fiandrotti, approvato anche in questo ramo del Parlamento, che applicava i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 anche agli incaricati per l'anno accademico 1979-80.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Spadaccia, secondo il quale la logica di queste cose è misteriosa, debbo osservare che non so se il mistero sta in queste cose oppure nel modo in cui le vede lui. (*Interruzione del senatore Spadaccia*). Innanzitutto c'è una differenza tra l'articolo 9 come lo si propone oggi e l'ammissione dei tecnici laureati a quelli che il senatore Spadaccia chiama concorsi, e cioè ai giudizi idoneativi. Ciò che colpisce è il meccanismo dell'*ope legis*...

S P A D A C C I A . Se avessero un contratto di lavoro, secondo lo statuto dei lavo-

ratori, se quei requisiti esistessero, sarebbero assistenti universitari oppure no?

Z I T O . Avrebbero certamente diritto alla conservazione del posto di lavoro; non credo che avrebbero diritto a questa o a quella qualifica.

In ogni caso non è vero, senatore Spadaccia, che chi rappresentava in quel momento il Governo si sia dichiarato, a suo tempo, del tutto d'accordo con l'articolo 9, così come è stato approvato dalla Commissione; anzi, chi rappresentava in quel momento il Governo ebbe ad esprimere molte perplessità proprio per il meccanismo dell'*ope legis*. Inoltre, poichè si prevedeva il passaggio ad un ruolo, come quello dei ricercatori, che non può essere, per così dire, un ruolo di scarto, ma che è un ruolo nuovo che bisogna valorizzare, tenendo conto dell'opinione prevalente della Commissione la quale, infatti, ha poi votato questo articolo 9, il rappresentante del Governo propose una formula di mediazione che è quella oggi recepita nell'emendamento 9.3. Infatti, sembrava a chi rappresentava in quel momento il Governo e a chi parla in questo momento che si trattasse di cose probabilmente diverse. Tenuto conto del fatto che questi tecnici hanno svolto attività didattica ed hanno dovuto fare delle pubblicazioni, per cui si è verificato in più di una circostanza che, nell'impossibilità di far diventare un allievo assistente, lo si dirottava verso i ruoli tecnici, non mi sembrava del tutto incongruo tentare la strada del ruolo ad esaurimento dei ricercatori. In questo senso mi sono espresso allora come rappresentante del Governo in Commissione e questa mia opinione riconfermo oggi in Aula.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . A me pare che il contenuto dell'articolo 9 di per sè sia logico. Sono opportune le osservazioni avanzate dal senatore Faedo per quanto concerne il mantenimento della figura del tecnico laureato, del quale abbiamo certamente bisogno nelle nostre facoltà, per ogni dimensione di ricerca e non soltanto per quella di ricerca pura. In ogni caso a me pare che la configurazione dell'articolo 9 sia tale da non presentare alcuna difficoltà in relazione a quanto sostiene il senatore Faedo: si tratta semplicemente di inserire nel ruolo degli assistenti coloro che dopo la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato si ritrovino ancora nel ruolo del tecnico laureato. Essendo stati assimilati all'assistente per la partecipazione ai giudizi idoneativi, è evidente che questa assimilazione non soffrirebbe del trasferimento — una volta chiusi i giudizi di idoneità — nel ruolo ad esaurimento degli assistenti.

Per questo mi pare che la proposta contenuta nell'articolo 9 sia equa.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, vorrei sdrammatizzare il problema in quanto ho sentito parlare con preoccupazione dell'introduzione del principio dell'*ope legis* e di altre cose. Devo ricordare che il principio dell'*ope legis* si applica, in tutto l'ordinamento, quando non si è nel ruolo e vi si passa: cioè quando coloro che sono fuori dai ruoli di un ordinamento — in questo caso si tratta dell'ordinamento scolastico — vengono immessi automaticamente in quello scolastico: quando cioè essi si trovano in una situazione di precarietà. Ma questo non è il caso nostro: noi ci occupiamo di giovani già di ruolo, che hanno vinto un concorso non facile, analogo a quello per assistente ordinario, e chi si occupa di università lo può testimoniare. Esiste la prassi (che anche qui è bene ricordare) che le università non possono avere più di un certo numero di posti di assistenti ordinari, per cui le richieste delle facoltà sono rivolte in parte agli assistenti ordinari, in parte ai tecnici laureati: giovani che effettuano la stessa ricerca e che hanno la stessa preparazione. Sul piano della sistemazione del rapporto organico con l'università,

vengono posti in uno di questi due ruoli, formalmente separati.

Chi conosce le procedure da seguire e i titoli richiesti per fare il concorso di tecnico laureato — è un concorso nazionale, con prove scritte e orali — si accorge facilmente che si tratta dello stesso tipo di concorso previsto per gli assistenti ordinari. Non si tratta perciò di un precario che vogliamo, *ope legis*, far entrare nell'ordinamento universitario, ma si tratta di una semplificazione del passaggio nei due ruoli. E questo è tanto più necessario, quando pensiamo che il totale della spesa del decreto n. 382 è dato dal totale dei professori che si associeranno. Non abbiamo mai saputo quantificare la spesa, e ciò costituisce una grave preoccupazione per il Governo e per il Ministero del tesoro, perchè il numero degli associati sarà determinato dopo i concorsi idoneativi.

Con il nostro emendamento non si fa altro che rispondere alla richiesta dei giovani che vorrebbero fare i concorsi di idoneità, ma che non si sentono di presentarsi perchè non hanno titoli sufficienti, che vogliono fare ancora ricerca, riservandosi poi, quando saranno più preparati, di fare il concorso ordinario. A questi giovani che fanno una scelta onesta non possiamo dare una risposta negativa, soprattutto perchè si tratta di un passaggio sullo stesso livello e nell'ambito di ruoli organici esistenti. Considerato lo spirito con cui gli altri colleghi ed io abbiamo presentato questo emendamento, non mi sento di condividere le preoccupazioni del collega Faedo e di tutti coloro che pensano che così si vada a creare un *vulnus* nell'ordinamento giuridico dell'università; non sono d'accordo. Mi sembra al contrario che operiamo nel senso della semplificazione dell'ordinamento, in quella direzione, cioè, in cui vogliamo che ognuno — secondo la propria vocazione — vada a sistemarsi per stare in un rapporto onesto di impegno e di applicazione nell'università.

Per questo prego i colleghi, al di là delle divisioni, di esaminare queste motivazioni prima di votare l'emendamento che abbiamo proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* S P I T E L L A , *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto partire da una considerazione riferendomi all'intervento del senatore Faedo. In effetti qui non può essere messa in discussione la sopravvivenza del ruolo dei tecnici laureati: tale ruolo è utile e deve essere pienamente mantenuto.

È vero che negli anni passati, nelle difficoltà in cui si è trovata l'università — perchè il ruolo degli assistenti era stato bloccato, trasformato in ruolo ad esaurimento, talchè non era più possibile distribuire dei posti a giovani studiosi — si è fatto del ruolo dei tecnici laureati talvolta un uso improprio, soprattutto nelle facoltà umanistiche dove il tecnico laureato non ha quella funzione alla quale si riferiva esplicitamente il senatore Faedo. Pertanto è accaduto che molti di questi giovani entrati con la qualifica di tecnici laureati in realtà hanno svolto, anzichè l'attività propria del loro ruolo, un'attività di carattere didattico e di ricerca e molti hanno avuto anche l'incarico di insegnamento, tanto è vero che nella legge n. 28 del 1980 approvata dal Parlamento si è arrivati ad ammettere i tecnici laureati che avessero avuto l'incarico di insegnamento all'esame di idoneità a professori associati. Quella è stata probabilmente una scelta, anche un po' discutibile, che ha innescato questo processo a catena.

Oggi si prevede con l'emendamento approvato dalla Commissione di dare a coloro che si trovano in quelle stesse condizioni, senatore Spadaccia — perchè si fa riferimento all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, quindi non a tutti i tecnici laureati — a coloro che hanno i requisiti per partecipare all'esame di idoneità a professore associato, uno sbocco certamente inferiore, che è quello di assistente nel ruolo ad esaurimento o di ricercatore.

Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni del Governo che tiene in considerazione anche alcune osservazioni fatte nei riguardi della spesa e che giudica improprio ingrossare un ruolo ad esaurimen-

to, così come ritiene forse inopportuno che questi tecnici laureati possano rientrare *ope legis*, cioè automaticamente senza alcun giudizio, nel ruolo dei ricercatori. Forse si potrebbe ovviare al problema modificando l'articolo là dove dice: « sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori previo superamento del giudizio di idoneità ».

Ho cercato di spiegare le motivazioni che hanno portato la Commissione, sia pure a maggioranza, ad approvare questo articolo. Ci sono pro e contro in tutti i sensi e sono consapevole delle difficoltà in cui mi trovo per esprimere un parere. Tra le considerazioni che hanno mosso la maggioranza della Commissione, a nome della quale devo parlare, e le considerazioni del Governo, vorrei astenermi dall'esprimere un parere e rimettermi all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* F A L C U C C I , *mnistro della pubblica istruzione.* Mi sarei astenuta dall'esprimere un parere se i molti interventi non avessero fatto dei rilievi che richiedono una doverosa puntualizzazione da parte del Governo, giacchè il silenzio non venga interpretato nel senso che il Governo si ispiri a fotografie oppure sia incline a motivazioni sociologiche che forse riescono a realizzare un'area di consenso più vasta di quella che non l'esame sereno, obiettivo di merito potrebbe determinare. Voglio allora spiegare le ragioni, per le quali, pur nel rispetto doveroso delle opinioni espresse e delle decisioni dell'Assemblea, perchè ciascuno assuma come è giusto le proprie responsabilità, perchè non sembri che il Governo sia insensibile alle esigenze dei giovani — e il relatore lo ha qui ricordato — noi parliamo di tecnici laureati in possesso di determinati requisiti per i quali il decreto n. 382 prevedeva la possibilità di passare, attraverso il giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati. Proprio in considerazione del fatto che dopo l'ostracismo decretato, non so se per diritto divino o per altra ispirazione, alla figura, alla funzione e al ruolo degli assistenti, si era determinata una strozzatura nell'assolvimento di funzioni che di fatto non sono necessarie nella vita universitaria, anche se diversamente concepite, si è verificato che a seconda delle facoltà e delle situazioni il ruolo dei tecnici laureati in realtà abbia svolto funzioni riconducibili a quelle degli assistenti.

È questo il motivo per il quale nell'articolo 50 del decreto n. 382 è stato congruo ed obiettivo sostenere un allineamento delle possibilità di progresso in carriera fra tecnici laureati che avessero questi requisiti e gli assistenti. Per gli uni e per gli altri si è prevista, previo giudizio di idoneità, la possibilità di adire al ruolo dei professori associati. Quindi in considerazione delle situazioni pregresse che nel concreto si sono determinate nell'università, per porre fine ad una situazione ibrida e quindi per una piena utilizzazione nel diritto oltre che nel fatto di persone che nel ruolo di tecnici laureati hanno svolto funzioni diverse, nessuno ha impedito ai tecnici laureati che avessero quei requisiti di presentarsi ai giudizi di idoneità per associato, nella prima e nella seconda tornata. Evidentemente questa soluzione non è apparsa idonea a risolvere tutti i problemi, con fotografia o senza fotografia, ed allora la Commissione ha fatto delle ipotesi che io, come Ministro della pubblica istruzione, ho potuto discutere già a lavori conclusi della Commissione stessa. In quella sede ho fatto presenti queste perplessità; il passaggio dei tecnici laureati in un ruolo ad esaurimento giuridicamente si potrebbe giustificare se fosse ad esaurimento anche il ruolo dei tecnici laureati ma, per le ragioni giustamente richiamate dal senatore Faedo, il ruolo dei tecnici laureati non può essere messo ad esaurimento, riconoscendone tutti la necessità. Si tratterà di vedere secondo le facoltà ed i dipartimenti quale tipo di tecnici servono, ma un ruolo dei tecnici laureati non è ad esaurimento, è una funzione propria e non surrettizia. Surrettizia è stata l'utilizzazione di una certa parte di tecnici laureati, ma non il ruolo dei tecnici laureati. Si andrebbe allora ad operare un rigonfiamento di un ruolo ad esaurimento — quello degli assistenti — e si introdurrebbe (mi dispiace, senatore Sapo-

rito) una sorta di *ope legis* perchè la sottile distinzione fatta non mi sembra convincente. Non so cosa direbbe questa Assemblea se per esempio, discutendo nell'ambito dell'ordinamento scolastico, proponessi *ope legis*, indipendentemente dal possesso del requisito dell'abilitazione, che tecnici della istruzione secondaria diventino docenti *ope legis*.

Quindi, il meccanismo di *ope legis*, sia pure in una forma diversa, c'è e rappresenterebbe un *vulnus* nello sforzo complessivamente fatto con il decreto n. 382 per risolvere i problemi che si sono determinati nell'università, senza mai ricorrere a questo meccanismo. In sede di comitato ristretto, informalmente perchè, ripeto, io sono intervenuta quando già i lavori della Commissione erano conclusi, ho ipotizzato una cosa che secondo me potrebbe essere sostenuta ma che non mi pare abbia suscitato consensi — in ogni caso non la vedo recepita negli emendamenti, anche se è stata richiamata dal senatore Spitella — e cioè la possibilità di passaggio nel ruolo di ricercatori confermati previo giudizio di idoneità. Infatti, se è vero che l'articolo 50 del decreto n. 382 prevede per i tecnici laureati la possibilità di presentarsi al giudizio di idoneità per associati, trovo effettivamente non molto congruo che sia preclusa loro la possibilità di presentarsi al giudizio di idoneità per ricercatori. Ma non potrei accettare, per coerenza con le considerazioni svolte, che si preveda il passaggio nel ruolo di ricercatore senza un giudizio di idoneità, perchè questa sarebbe una eccezione rispetto al decreto n. 382. Considerando che questo disegno di legge deve ancora affrontare l'*iter* non certo facile dell'altro ramo del Parlamento, un *vulnus* nel principio generale potrebbe essere suscettibile di implicazioni in questo momento incalcolabili.

Per queste ragioni, mentre debbo esprimere con vivo rammarico parere contrario agli emendamenti così come sono stati formulati, potrei accettare l'ipotesi del passaggio nel ruolo di ricercatori confermati previo giudizio di idoneità.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal Governo, soppressivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

C O L E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Signor Presidente, mi richiamo all'articolo 100, comma quinto, del nostro Regolamento. Infatti, come risulta all'Assemblea ed alla Presidenza, ieri ho presentato l'emendamento 8.5 che ha trovato il relatore — leggo dal resoconto sommario — in una posizione di rispetto verso l'Aula, dicendo però che bisognava riformulare l'emendamento stesso. Sempre dal resoconto sommario, a pagina 17, risulta anche la mia disponibilità ad accogliere il suggerimento avanzato dal relatore, in base al quale ho presentato ieri stesso un emendamento, con nove firme, riformulato così come il relatore aveva indicato e nel senso che io avevo accettato.

Devo anche dire che l'emendamento da me presentato è diverso da quanto indicato nel primo comma dell'articolo 8 che è stato ieri soppresso. Tra l'altro, per esempio, dico che nella proposta non vi è più il riferimento alla libera docenza confermata. Se l'articolo 100, quinto comma, del Regolamento stabilisce che si possono presentare emendamenti, sottoscritti da otto senatori, in correlazione con altri emendamenti già approvati dall'Assemblea, non ho capito perchè non ho trovato nel fascicolo il mio emenda-

mento firmato anche da altri otto senatori. A questi motivi regolamentari mi richiamo e chiedo che si metta in votazione l'emendamento.

P R E S I D E N T E . È opinione della Presidenza — che però ascolterà con estremo interesse sia il parere del relatore che quello del Governo — che, nonostante la riformulazione, si riproponesse una materia preclusa dalla soppressione dell'articolo 8, tanto è vero che non vi fu neanche la richiesta votazione per parti separate su quell'articolo, ma solo la votazione dell'emendamento soppressivo. Se invece si fosse voluta lasciare aperta la porta a questa possibilità, sarebbe stata effettuata la votazione dell'articolo per parti separate.

Come ho detto, mi sembra doveroso ascoltare il parere del relatore e del Governo.

Si dia intanto lettura dell'emendamento.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 8, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« All'articolo 50 aggiungere in fine i seguenti commi:

"Coloro che siano stati ammessi a giudizio di idoneità, in quanto titolari di contratto quadriennale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, consecutivo a periodo di permanenza nell'università, senza soluzione di continuita nella carriera, ed hanno già partecipato *sub condicione* alla prima tornata di giudizi di idoneità con esito positivo, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati, maturando tale diritto a far data dalla prima applicazione del presente decreto" ».

8.0.1 COLELLA ed altri

S P I T E L L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I T E L L A , *relatore*. A mio parere, l'emendamento è formulato in modo tale da non poter trovare possibilità di approvazione.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento presentato dal senatore Colella in seguito alla soppressione dell'articolo 8 differisce dall'emendamento 8.5 dichiarato precluso solo per aspetti marginali, cioè perchè non viene citata la libera docenza.

P R E S I D E N T E . La Presidenza dichiara inammissibile l'emendamento a seguito dell'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 8.

C O L E L L A . Signor Presidente, investirò della questione la Giunta per il Regolamento.

P R E S I D E N T E . Prendo atto del suo proposito, ma debbo far notare che la questione prospettata attiene al merito e non alla interpretazione di norme regolamentari.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 9, *inserire i seguenti*:

Art. . . .

« In attesa di una riforma complessiva delle procedure concorsuali, la formazione delle commissioni giudicatrici per i concorsi a professore di ruolo, fascia degli ordinari, è regolata in analogia a quanto previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per la fascia degli associati.

Il sorteggio precederà l'elezione e dovrà avvenire all'interno del raggruppamento concorsuale su un numero triplo dei commissari titolari da eleggere.

La commissione è eletta fra i docenti sorteggiati da parte dei soli titolari di discipline incluse nel raggruppamento, se il loro numero è superiore a 50. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno 5 voti.

Se il numero dei titolari di discipline incluse nel raggruppamento è superiore al triplo di quello necessario per costituire la commissione, ma inferiore a 50, l'elettorato attivo viene allargato, su parere conforme del CUN, a docenti di gruppi o di singole discipline affini, restando limitati la base sorteggiabile e l'elettorato passivo ai docenti del raggruppamento concorsuale.

Se il numero dei titolari di discipline incluse nel raggruppamento è pari o inferiore al triplo di quello necessario per costituire la commissione, ma superiore al numero necessario per costituire la commissione, si svolgerà prioritariamente un'autonoma elezione tesa a inserire direttamente nella commissione tre docenti per raggruppamento (se la commissione è composta da cinque membri) o quattro (se la commissione è composta da sette membri) o cinque (se la commissione è composta da nove membri). Se infine il numero dei titolari di discipline incluse nel raggruppamento è inferiore a quello necessario per costituire la commissione si svolgerà prioritariamente un'autonoma elezione, tesa a inserire direttamente nella commissione due docenti del raggruppamento (se la commissione è composta da cinque membri) o tre (se la commissione è composta da sette membri) o quattro (se la commissione è composta da nove membri). Per le autonome elezioni previste nei casi suddetti non vige il limite minimo di cinque voti.

Negli ultimi casi suddetti l'integrazione della commissione avverrà fra i docenti sorteggiati (numero triplo di quanti ne occorrono per l'integrazione) appartenenti a gruppi o titolari di singole discipline affini, designati su parere conforme del CUN; tuttavia preventivamente saranno inclusi fra gli eleggibili i docenti del raggruppamento concorsuale non eletti nell'autonoma elezione.

Ove con l'allargamento della base sorteggiabile e dell'elettorato passivo non si raggiunga comunque il numero di 50 docenti, si provvederà, su parere conforme del CUN, all'allargamento dell'elettorato attivo ai docenti di gruppi o singole discipline affini.

Le operazioni di sorteggio e di scrutinio sono affidate ad una commissione composta a norma del dodicesimo comma dell'articolo 3 della legge n. 31 del 1979 ».

9.0.1 PAPALIA, CHIARANTE, ROSSANDA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, MAFFIOLETTI

Art. . . .

« La lettera *g*) dell'articolo 58 è sostituita dalla seguente:

"*g*) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti, nonchè gli assistenti incaricati presso corsi di laurea già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino (sempre che tali assistenti siano stati nominati secondo le modalità previste dalla legislazione vigente)".

Qualora, nelle università di Viterbo e di Cassino, non siano presenti discipline comprese nei raggruppamenti contemplati nei bandi di concorso ed inerenti a corsi di laurea già funzionanti nelle suddette università prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, gli interessati possono presentare domanda ad altra sede universitaria del Lazio ».

9.0.2 OSSICINI

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, il nostro emendamento è un esempio di quanti altri problemi simili si trovino nel decreto n. 382, bisognosi di essere in qualche misura correlati tra loro e risolti senza contraddizioni.

Si tratta certamente di un emendamento che avrebbe un carattere provvisorio, interlocutorio, nell'attesa appunto della indispensabile — a nostro giudizio — riforma complessiva delle procedure concorsuali.

L'emendamento tende a rendere identico il meccanismo per la formazione delle commissioni dei concorsi a professore ordinario a quello per i concorsi a professore associato perchè (mi sembra che possiamo convenirne tutti noi ed anche lo stesso Governo) sarebbe assurdo mantenere una definizione, qual è quella che è attualmente contenuta nel decreto n. 382, che possa variare, in quanto in un caso prima si fa il sorteggio e poi l'elezione, nell'altro, viceversa, la proposta di emendamento consiste nell'unificare il procedimento, dando però rilevanza all'elezione sul sorteggio, elezione che avverrebbe quindi dopo il sorteggio, altrimenti si correrebbe il rischio di una casualità troppo elevata.

Per quanto riguarda il resto dell'emendamento, esso tende a risolvere conseguentemente e completamente anche questo nostro assunto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* S P I T E L L A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1., il relatore esprime parere contrario. Questa modificazione continua del sistema dei concorsi credo che non sia opportuna. Oltretutto, questa è una materia estremamente delicata, che richiederebbe una lunga maturazione e una consultazione anche per valutare i risultati del metodo che è stato sperimentato recentemente. Credo che non sia assolutamente il caso di procedere a questa innovazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi scusi, signor Presidente, se forse dirò cosa poco opportuna, ma in queste condizioni il Governo non ritiene che sia possibile affrontare una materia così delicata. Chiedo, per cortesia, che i senatori tornino in Aula almeno in misura congrua per poter valutare problemi di tanta delicatezza.

Il parere sull'emendamento 9. 0. 1 è contrario. Tuttavia mi sento mortificata, per l'importanza dei lavori, dal fatto che si debba procedere in questo modo.

P R E S I D E N T E . Lei sa che la Presidenza nulla può contro questo, e che quindi può soltanto associarsi al suo sconforto.

Metto ai voti l'emendamento 9. 0. 1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 9. 0. 2 è decaduto in quanto il presentatore, presiedendo l'Assemblea, non ha la possibilità di illustrarlo.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 10.

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Giudizio di idoneità*). — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente articolo 45, intendendosi riferito il limite di un terzo dei nominativi da designare al numero dei componenti effettivi.

Ove il numero dei concorrenti alla prova di idoneità per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, il numero dei professori ordinari o straordinari componenti le commissioni giudicatrici è elevato a sette; è elevato a nove qualora il numero dei candidati superi le 160 unità.

Nelle tornate dei giudizi di idoneità successive alla prima, non possono fare parte delle commissioni i professori ordinari o straordinari che siano stati membri di commissioni in una delle tornate precedenti.

Qualora vi siano candidati che, nell'ambito dei raggruppamenti previsti dal bando di concorso, presentino titoli con peculiarità specialistiche, le commissioni potranno avvalersi del giudizio di esperti, con funzioni consultive, scelti dalle commissioni stesse tra specialisti operanti sia in Italia che all'estero.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato, con riferimento anche a quelli attinenti a discipline strettamente affini al raggruppamento per il quale si concorre, e dell'attività didattica da lui svolta.

Nella valutazione dell'attività didattica dovranno essere tenuti in considerazione i giudizi analitici formulati dalle facoltà sulla attività stessa e sulle funzioni svolte dal candidato.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti il complesso delle attività scientifiche e didattiche svolte. Anche l'eventuale giudizio di inidoneità deve essere motivato.

La Commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.

L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Le domande di partecipazione ai giudizi di idoneità devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'alinea: « L'articolo 51 è sostituito dal seguente » *con il seguente*: « Fatte salve le procedure concorsuali espletate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 51 è sostituito dal seguente ».

10. 1 IL GOVERNO

Sopprimere il quarto capoverso.

10. 2 IL GOVERNO

Al sesto capoverso sopprimere la parola: « strettamente ».

10. 4 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

Alla fine del sesto capoverso aggiungere le parole: « Le commissioni sono tenute a motivare l'eventuale giudizio di non affinità sui titolo presentati ».

10. 5 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

All'emendamento 10. 3, *al primo comma, sostituire le parole*: « sentito il Consiglio universitario nazionale » *con le altre*: « su proposta vincolante del Consiglio universitario nazionale ».

10. 3/1 PAPALIA

All'emendamento 10. 3, *sostituire il secondo comma con il seguente*:

« I professori ordinari, associati e i ricercatori che conseguano la nomina a seguito dei giudizi di idoneità di cui al precedente comma saranno incardinati presso la scuola di cui al primo comma e non sono trasferibili in nessuna università ».

10. 3/2 PAPALIA

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica presso la Scuola ed è integrato da una prova didattica.

Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la Scuola.

Le stesse disposizioni sulla integrazione con esperti delle commissioni valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario ».

10. 3 IL GOVERNO

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro eldla pubblica istruzione*. Signor Presidente, le modifiche che il Governo propone con gli emendamenti 10. 1 e 10. 2 sono tese a regolarizzare le situazioni pregresse, fatte salve le procedure concorsuali espletate, perchè non si vada a compromettere o a pregiudicare l'esito di concorsi già svolti. Si tratta quindi di norme tecniche e di coordinamento.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, avverto che nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 10. 4, 10. 5, 10. 3/1 e 10. 3/2.

L'emendamento 10. 4 propone l'abolizione di un avverbio, la parola « strettamente », che si riferisce anche ai titoli scientifici « attinenti a discipline (strettamente) affini al raggruppamento per il quale si concorre,... ». Credo che quando si afferma: « a discipline affini al raggruppamento », si sia sufficientemente esaurienti; dire « strettamente » sarebbe una forzatura su cui certamente i commissari finirebbero per spaccare i capelli chissà in quanti fili. Credo quindi che sia una eliminazione necessaria.

Alla fine di questo stesso capoverso, però, noi proponiamo di aggiungere, con l'emendamento 10. 5, il concetto che le commissioni siano « tenute a motivare l'eventuale giudizio di non affinità sui titoli presentati ». È questo un problema molto grosso perchè può accadere (ed è già accaduto) che alcune commissioni definiscano non affini certi titoli; si tratta, anche per garantire il diritto dei concorrenti ai giudizi, di fare in modo che queste eventuali dichiarazioni di non affinità siano illustrate e, in qualche modo, motivate.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti (il 10.3/1 e il 10. 3/2), comprendiamo che l'aver affrontato da parte del Governo, con i suoi due emendamenti, il problema della scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste sia stato utile, ma riteniamo sia il caso di porre anche una condizione, quella di un aggiustamento su alcuni punti.

Il primo riguarda (ecco il motivo del nostro primo sub-emendamento) l'integrazione della commissione con due esperti che non debbono essere nominati dal Ministro della pubblica istruzione, « sentito il Consiglio universitario nazionale », perchè ci sembra non accettabile che un organo puramente politico quale il Ministro della pubblica istruzione possa, sia pure sentendo il parere di un organo tecnico (parere non certamente vincolante), nominare dei membri di una commissione giudicatrice. Questo ci sembra non giusto e non corretto per cui riteniamo sia il caso di prevedere una mo-

difica stabilendo che tale parere sia vincolante, il che non nuoce neanche alla libertà dello stesso Ministro.

C'è poi un altro punto su cui abbiamo presentato il sub-emendamento 10. 3/2, e mi pare che anche questo sia assolutamente necessario.

In tale sub-emendamento si afferma: « I professori ordinari, associati e i ricercatori che conseguono la nomina a seguito dei giudizi di idoneità di cui al precedente comma saranno incardinati presso la scuola di cui al primo comma e non sono trasferibili in nessuna università ». Si potrebbe infatti pensare che vi possono essere alcuni docenti che concorrano per la scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste e che, una volta vinto il concorso, chiedano il trasferimento in una università. Ora, un traduttore o un interprete che hanno una elevata professionalità in questa scuola non sono certamente dei docenti e pertanto bisogna evitare un eventuale effetto di tal genere.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, l'emendamento 10. 3 si riferisce ad una situazione molto particolare e valida qual è quella della scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste. È per tale ragione che il Governo ha presentato questo emendamento teso a considerare le particolari difficoltà esistenti per la composizione della commissione per i giudizi di idoneità, per la quale propone che la commissione possa essere integrata da due esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione in una rosa di quattro nominativi.

Mi permetto di non consentire con quanto ha detto in proposito il senatore Papalia. Infatti faccio osservare che il Consiglio universitario nazionale è organo consultivo e, come tale, non mi pare che possa esprimere un parere qualificante, soprattutto in una materia importante e per una decisione alla quale il Consiglio universitario nazionale concorre in modo rilevante con l'indicazione della rosa dei nomi.

Per il resto l'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* S P I T E L L A , *relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 1, presentato dal Governo. Come i colleghi possono rilevare, l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione innova notevolmente la procedura per gli esami di idoneità a professore associato. È necessario indicare in maniera precisa che ciò non incide sulle procedure concorsuali che sono già state espletate e completate. Pertanto questo emendamento mi sembra particolarmente opportuno.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 2, presentato dal Governo. In effetti la Commissione si era preoccupata di farsi carico della esigenza che le commissioni giudicatrici potessero avvalersi della collaborazione di esperti; però introdurre questa norma in un testo legislativo probabilmente può creare ulteriori complicazioni, difficoltà e problemi per cui è opportuno, forse, lasciare che le commissioni utilizzino gli esperti, così come hanno sempre fatto, con delle procedure del tutto informali, in qualità di consiglieri e come supporto alla commissione stessa, senza che ciò abbia una rilevanza di carattere legislativo. Pertanto, ripeto, sono favorevole alla soppressione del quarto capoverso.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 4 che intende sopprimere l'avverbio « strettamente », così come esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 5 che aggiunge un'ulteriore indicazione alle commissioni circa il modo in cui debbono redigere la relazione.

Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo 10. 3 in quanto va incontro ad un'esigenza evidenziata con particolare intensità da coloro i quali seguono l'attività

della scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste.

Sarei, invece, contrario all'emendamento 10. 3/1 ed all'emendamento 10. 3/2 perchè mi pare che questa norma possa essere caso mai collocata in un'altra posizione o formare oggetto di una norma regolamentare.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo con il relatore su tutti gli emendamenti.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo vota a favore dell'emendamento 10. 1 proposto dal Governo, riconoscendo che esso elimina tutta una serie di difficoltà che potrebbero frapporsi all'attuazione della nuova normativa.

Il nostro Gruppo è invece nettamente contrario alla soppressione del quarto capoverso, proposta dal Governo con l'emendamento 10. 2. Vorrei qui ricordare come questo quarto comma sia stato faticosamente formulato in Commissione tenendo conto di situazioni concrete, le situazioni cioè dei candidati che sono stati estromessi dal giudizio di idoneità talora per incompetenza dei commissari stessi: l'inserimento di esperti nel giudizio mi sembra che debba essere positivamente giudicato.

Sono d'accordo, anche a nome del Gruppo, sugli emendamenti 10. 4 e 10. 5. Sono contrario invece all'emendamento 10. 3; c'è da meravigliarsi per il fatto che il Governo, che ha espresso parere negativo e anzi ha richiesto la soppressione del quarto capoverso, voglia ora aggiungere i seguenti capoversi che fanno capo all'emendamento 10. 3. Nel quarto comma si trattava semplicemente di una aggiunta di esperti alla commissione giudicatrice; ora invece abbiamo l'integrazione della commissione con due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Mi pare che questo costituisca un vero e proprio stravolgimento. Lo stesso vale per l'ultimo comma dell'emendamento 10. 3: « Le stesse disposizioni sulla integrazione con esperti delle commissioni valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario ». Ora stravolgiamo, signor Ministro, il decreto n. 382 e non capisco come ella abbia espresso parere contrario all'emendamento 9. 0. 1, avendo poi il coraggio di presentare l'emendamento 10. 3, di ben più ampia portata.

Per questi motivi siamo contrari all'emendamento 10. 3 presentato dal Governo.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10. 3/2, ho dei dubbi sulla sua ammissibilità. Abbiamo già votato ieri, se ricordo bene, l'articolo 6 in cui è prevista la disciplina dei trasferimenti nel senso della liberalizzazione. Ora, avendo approvato questa disciplina, non so se è ammissibile portare in discussione un emendamento che è completamente diverso rispetto al regime che abbiamo già approvato.

P R E S I D E N T E . La Presidenza dichiara ammissibile l'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 10. 1, presentato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 4, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 3/1, presentato dal senatore Papalia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 3/2, presentato dal senatore Papalia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 11.

All'articolo 52:

al primo comma, le parole: « due tornate » sono sostituite dalle seguenti: « tre tornate »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« La terza tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1984 »;

il quinto comma è soppresso;

i commi settimo, ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

« Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale ritengano di avere maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata, in caso di esito negativo, può essere ripetuta a scelta o nella seconda o nella terza tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.

I professori incaricati stabilizzati che non presentino domanda di partecipazione neppure alla terza tornata dei giudizi di idoneità, e i professori incaricati, ivi compresi gli stabilizzati, che avendo partecipato alle due tornate cui hanno diritto non abbiano conseguito il giudizio positivo, decadono dall'incarico, fatto salvo per i professori incaricati stabilizzati quanto previsto dal precedente articolo 24.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata devono partecipare al giudizio indetto con la seconda o con la terza tornata; ove in una delle predette tornate non conseguano l'idoneità decadono dall'incarico »;

l'undicesimo comma è soppresso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Aggiungere in fine, il seguente comma:

« All'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La limitazione prevista dal precedente sesto comma non si applica per la seconda e per la terza tornata dei giudizi idoneativi. Gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione per un massimo di tre raggruppamenti" ».

11. 1 SAPORITO, SANTALCO

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, con questo emendamento abbiamo inteso dare maggiori garanzie e maggiori possibilità ai giovani che si presenteranno nella seconda e nella terza tornata dei giudizi di idoneità. Devo dire però, onestamente, che, essendo stato approvato l'emendamento del senatore Papalia e di altri senatori, soppressivo della parola « strettamente » in materia di riconoscimento di affinità, questo emendamento ha perso significato. Infatti, togliendo quell'avverbio, nel giudizio si potrà spaziare su tutta la molteplicità dei titoli e pertanto questo emendamento non ha più il significato che poteva avere in precedenza.

Non lo ritiro, perchè certamente questa è una materia diversa che si propone obiettivi diversi, ma mi rimetto all'Assemblea per l'eventuale approvazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* S P I T E L L A , *relatore.* Signor Presidente, in effetti questa esigenza è stata evidenziata da più parti, però sono contrario perchè ritengo si tratti di una innovazione troppo rilevante che interviene dopo la prima tornata dei giudizi idoneativi e che potrebbe complicare notevolmente le cose su un piano più generale.

Poichè ho la parola, signor Presidente, vorrei esprimere un'opinione relativa all'articolo 11, chiedendo un chiarimento anche al Governo. L'articolo innova in quanto introduce una terza sessione per i giudizi di idoneità. Potrebbe considerarsi implicito che coloro i quali non hanno frequentato la prima sessione hanno titolo a partecipare alla seconda e alla terza. Tuttavia nel caso in cui dovesse sorgere qualche dubbio o qualche difficoltà, credo che sarebbe opportuno sottolineare che questo è il significato, in modo che non sorgano poi dubbi o contestazioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, vorrei pregare il senatore Saporito di ritirare il suo emendamento. In ogni caso devo esprimere parere nettamente contrario, in quanto, esso va a creare una situazione di disparità fra la prima e la seconda tornata dei giudizi di idoneità, incrinando in modo abbastanza sostanziale una certa esigenza di omogeneità che giustifica la previsione di due tornate riferite agli stessi soggetti.

Per quanto riguarda l'interpretazione da dare, il Governo conferma che l'interpretazione circa la terza tornata è esattamente quella data dal relatore, ossia che non vi sia titolo per ciascuno a tre tornate, ma a due tornate rispetto alle quali la terza è la seconda per coloro i quali hanno fatto per prima la seconda.

P R E S I D E N T E . Senatore Saporito, mantiene il suo emendamento?

S A P O R I T O . Ritiro l'emendamento, non soltanto per la richiesta del Governo, ma per la motivazione che ho dato prima: perchè è stato approvato l'emendamento del senatore Papalia che rende possibile una considerazione di tutti i titoli, per cui non c'è più bisogno di diversi raggruppamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario.*

Art. 12.

All'articolo 53:

all'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

al nono comma, le parole: « nel termine di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di due anni », e dopo le parole: « con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione » sono aggiunte le seguenti: « procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, quindi di coloro che sono stati giudicati idonei nella seconda tornata, infine degli idonei nella terza tornata ».

È approvato.

Art. 13.

All'articolo 58:

al primo comma, lettera *h*), sono soppresse le parole: « che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultano aver maturato agli effetti legali due anni di servizio »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore gli appartenenti alle categorie di cui al precedente primo comma in servizio nelle predette categorie alla data del 31 ottobre 1979 che abbiano maturato almeno due anni anche non continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1981-1982 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere il secondo alinea e il capoverso.

13. 7 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

Sostituire, al secondo alinea, il capoverso con il seguente:

« Hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore gli appartenenti alle categorie di cui al precedente primo comma in servizio alla data del 31 dicembre 1979, che abbiano maturato almeno due anni anche non consecutivi di effettivo servizio, entro l'anno accademico 1981-82 ».

13. 3 SICA, COLOMBO Ambrogio

In via subordinata all'emendamento 13. 3 *sostituire, al secondo alinea, il capoverso con il seguente*:

« Hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore gli appartenenti alle categorie di cui al precedente primo comma in servizio nelle categorie da « *a*) » a « *g*) » alla data del 31 ottobre 1979 e nella categoria « *h*) » alla data del 31 dicembre 1979, che abbiano maturato almeno due anni anche non continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1981-82 ».

13. 4 SICA, COLOMBO Ambrogio

Al secondo alinea, capoverso, sostituire le parole: « predette categorie alla data del 31 ottobre 1979 » *con le altre*: « categorie da *a*) a *g*) al 31 ottobre 1979 e nella categoria *h*) al 31 dicembre 1979 ».

13. 1 PISTOLESE

Aggiungere, in fine, le parole: « ovvero abbiano maturato almeno sei mesi continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1979-1980 ».

13. 6 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente primo comma, abbiano già partecipanto *sub condicione* alla prima tornata dei giudizi di idoneità con esito positivo, sono inquadrati nel ruolo di ricercatori confermati, maturando tale diritto a far data dalla prima applicazione del presente decreto ».

13. 2 PISTOLESE

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente primo comma, abbiamo già partecipato *sub condicione* alla prima tornata dei giudizi di idoneità con esito positivo, sono inquadrati nel ruolo di ricercatori confermati, maturando tale diritto a far data dalla prima applicazione del presente decreto ».

13. 5 SICA, COLOMBO Ambrogio

C H I A R A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C H I A R A N T E . Signor Presidente, prendo la parola sull'emendamento 13. 7. Nel concludere la discussione generale su questo provvedimento, sia il relatore, sia il Governo avevano sottolineato il fatto che era stata loro preoccupazione evitare che in questo disegno di legge vi fossero norme che portassero ad ampliare le categorie che possono entrare a far parte dell'università attraverso meccanismi particolari: non i meccanismi concorsuali, bensì quelli idoneativi previsti nella legge 21 febbraio 1980. Ci troviamo in presenza di un articolo che, invece, introduce nuove categorie, che apre nuovamente le porte alla possibilità di ingresso nell'università, nel ruolo dei ricercatori, di persone che non erano contemplate nella legge 21 febbraio 1980. Ciò avviene, secondo me, con una aggravante e cioè che i due anni, anche non continuativi, di effettivo servizio, prestati entro l'anno accademico 1981-82, di cui qui si parla, possono essere stati prestati addirittura successivamente alla legge 21 febbraio 1980 cioè nell'anno 1980-81, che inizia nell'ottobre 1980, e nel 1981-82. Una norma di questo genere mi pare particolarmente grave in quanto riproduce meccanismi che si volevano chiudere definitivamente attraverso la legge sulla docenza. Si riapre perciò il problema, in modo del tutto indeterminato e secondo pressioni chiaramente corporative che crediamo portino soltanto danno, in una fase in cui si sta attuando un processo di assestamento della docenza universitaria secondo le nuove norme.

Vorrei inoltre sottolineare il carattere contraddittorio di ciò che qui è previsto (ed è per questo motivo che proponiamo l'emendamento soppressivo) rispetto al processo che è già in atto; bisogna tener conto che sono già stati banditi concorsi per ricercatori liberi e quindi coloro che si trovano in queste condizioni non si vede perchè non possano partecipare ai normali concorsi per ricercatori; inoltre, bisogna considerare che è già stato emanato (se non sbaglio due o tre giorni fa è uscito nella *Gazzetta Ufficiale*), il bando della seconda tornata dei concorsi di idoneità a ricercatore. Ora si parla di ammettere nuove categorie a questa seconda tornata ed a tale proposito io credo che nessuno sia così ingenuo da pensare che questa legge riuscirà ad ottenere l'approvazione definitiva, anche dalla Camera dei deputati, entro il mese di tempo consentito per fare domanda di ammissione a detta tornata. È chiaro che, se si approvasse questo articolo, con ciò stesso si dovrebbe o rimettere in discussione la data di effettuazione della seconda tornata dei concorsi di idoneità, con grave danno per tutto il processo che è già in atto nella università italiana, o prevedere ulteriori tornate di concorsi di idoneità per ricercatori e quindi mantenere in uno stato permanente di sommovimento la situazione dell'università italiana, anzichè realizzare la disciplina della docenza prevista con la legge del 1980.

Per questi motivi noi proponiamo un emendamento soppressivo e tanto più siamo contrari all'emendamento di Governo il quale aggiunge anche la possibilità che si tratti solo di 6 mesi effettuati entro l'anno accademico 1979-80; anche in questo caso si tratta di 6 mesi che possono essere stati effettuati dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S I C A . Signor Presidente, molto brevemente per illustrare gli emendamenti 13. 3,

13.4 e 13.5 che si riferiscono tutti alla stessa materia.

Il testo di legge, approvato in sede di Commissione, pone come requisito per la ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità per ricercatore l'essere stato in servizio nelle categorie dei borsisti, dei lettori ed in altre categorie indicate nello stesso articolo, alla data del 31 ottobre 1979. Va notato che per molte categorie di studiosi, ed in particolare per i lettori, trattandosi di incarico di durata annuale, la prassi in vigore da parte delle università è quella di nominare i titolari ad anno accademico iniziato, cioè oltre il termine previsto del 31 ottobre 1979.

Molte domande di partecipazione alla prima tornata del giudizio di idoneità sono state quindi accolte con riserva e spesso su ordinanza dei tribunali amministrativi regionali, in attesa della definizione dei giudizi stessi davanti ai TAR. Nel frattempo, molti studiosi ammessi con riserva alla prima tornata hanno superato positivamente il giudizio.

È per questi motivi che, insieme al collega Ambrogio Colombo, ho presentato gli emendamenti tendenti a spostare la data del 31 ottobre al 31 dicembre 1979, onde consentire a coloro i quali sono stati nominati ad anno accademico iniziato, ma per l'anno accademico cui si riferisce questa data, di partecipare ai concorsi. Raccomando vivamente il Governo di voler considerare le ragioni di questi professori, che credo siano anche ragioni di carattere umano, i quali per alcuni giorni soltanto verrebbero a trovarsi fuori della possibilità di partecipare ai concorsi; alcuni professori, ripeto, hanno già partecipato sotto condizione ai concorsi stessi e sono in attesa dell'esito del giudizio davanti al TAR.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, i miei due emendamenti hanno contenuto uguale a quelli illustrati dal senatore Sica. In effetti vi è il problema di un leggero spostamento della data, dal 31 ottobre al 31 dicembre, per le categorie della lettera *g*).

Onorevole Ministro, vorrei sottolineare che noi non intendiamo spostare la data del 31 ottobre che è una data fissa, stabilita dalle leggi fondamentali. Ci siamo preoccupati della categoria di cui alla lettera *g*) di cui fanno parte i lettori, che sono nominati dalle università proprio all'inizio dell'anno accademico, cioè tra ottobre e dicembre; nè si può dire che possono riguardare l'anno precedente perchè tutti i lettori che vengono inquadrati regolarmente entro il 31 ottobre riguardano certamente l'anno 1979. Quest'anno sarebbe valido per tutte le categorie, tranne che per i lettori assunti a fine 1979!

Si tratta di un problema di giustizia. Infatti dovendo agevolare tutto il settore e facendo riferimento a coloro i quali appartengono ad una categoria in servizio alla data del 31 ottobre 1979, non possiamo non comprendere chi è nominato in un periodo di tempo che va dal 31 ottobre al 31 dicembre, solo a causa della nomina delle università.

È un fatto di giustizia perchè resterebbero fuori soltanto gli appartenenti alla categoria *h*) che vengono appunto designati a fine anno, cioè all'inizio dell'anno accademico. Signor Ministro, non intendiamo spostare la data del 31 ottobre che deve restare ferma per tutti; intendiamo spostare la data solo per la categoria dei lettori, mantenendo gli stessi requisiti e le stesse agevolazioni previste per le altre categorie che partecipano al concorso.

L'emendamento 13.2 è analogo a quello illustrato dal senatore Sica. In molti casi si è verificato che alcuni lettori in pendenza di giudizio davanti al TAR sono stati ammessi ai giudizi di idoneità, li hanno effettuati e li hanno anche superati sotto condizione; adesso si trovano ad essere esclusi perchè con questa legge poniamo una barriera al 31 ottobre. È un atto di giustizia che riguarda un campo limitato, ma che merita ugualmente l'attenzione da parte del Parlamento. Preghiamo quindi il Ministro di accogliere

questa piccola modifica che, ripeto, non sposta la data per tutte le categorie, ma solo per quelle nominate dopo il 31 ottobre. Mi pare che sia una questione di giustizia distributiva tra i vari settori e le varie categorie del mondo universitario.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, l'emendamento 13. 6 è praticamente un recupero dell'originale testo governativo per ammettere i lettori, in coerenza con quanto è stato già previsto per gli associati con una apposita legge, al giudizio di idoneità dei ricercatori. Si tratta in realtà di pochi interessati che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, erano rimasti esclusi dalla possibilità di accedere ai giudizi idoneativi. Non è, quindi, senatore Chiarante, un ampliamento bensì una misura che al Governo sembra equa.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* S P I T E L L A , *relatore.* Signor Presidente, anch'io vorrei sottolineare che questo articolo non sposta le categorie che vengono ammesse ai giudizi, proprio perchè tiene ferma la data del 31 ottobre 1979, entro la quale questi aspiranti ricercatori dovevano entrare in servizio. È per questo che mi trovo costretto ad esprimere parere contrario agli emendamenti che intendono spostare la data al 31 dicembre, perchè è vero che i lettori vengono nominati ad anno solare, ma è chiaro che si introduce un criterio diverso; dopo di che sarebbe difficile — una volta spostata la data del 31 ottobre — fermarsi al 31 dicembre e non per esempio al 31 gennaio. Sono convinto che la Commissione ha fatto bene a mantenere questa data.

L'unica innovazione che viene introdotta è coerente con quella contenuta nella legge cosiddetta Fiandrotti, la quale ha ammesso al giudizio di idoneità dei professori associati quei candidati che avessero compiuto il triennio (che era il requisito fondamentale richiesto) entro l'anno accademico 1981-82. Si prevede, in questo caso, che abbiano compiuto il biennio, (e questo è il requisito richiesto per i ricercatori), entro l'anno accademico 1981-82. Al di là di questo presupposto che serve a recuperare alcuni borsisti e contrattisti che, per dei ritardi nella emanazione dei decreti, non avevano maturato il tempo necessario entro la data prevista dal decreto n. 382 e che in questo modo vengono riammessi, rimane comunque ferma la data del 31 ottobre 1979.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario agli emendamenti 13. 7, 13. 3, 13. 4 e 13. 1; mi dichiaro favorevole all'emendamento 13. 6 per le ragioni espresse dal Ministro, mentre mi dichiaro contrario agli emendamenti 13. 2 e 13. 5.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Sono completamente d'accordo con il relatore; vorrei pregare sia il senatore Pistolese che il senatore Sica di non insistere sui loro emendamenti in quanto il Governo deve comunque confermare la data del 31 ottobre per le ragioni esposte dal relatore, nè potrebbe ammettere una data diversa per l'una o per l'altra categoria senza creare con questo una situazione di discriminazione che aprirebbe nuovi itinerari di ricorso al TAR, con ulteriori complicazioni. Per queste ragioni, esprimo il mio parere contrario. Mi dichiaro d'accordo con il relatore per le restanti considerazioni.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S I C A . In seguito all'invito fatto dal Ministro, ritiro l'emendamento 13. 3, mentre insisto sugli emendamenti 13. 4 e 13. 5.

C H I A R A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C H I A R A N T E . Nel ribadire le ragioni per cui insistiamo per la votazione dell'emendamento soppressivo da noi proposto, desidero anche sottolineare che tutti coloro che con queste modalità vengono ammessi ai giudizi di idoneità, ed entreranno in tal modo nel ruolo dei ricercatori confermati, vanno ad accrescere un ruolo in soprannumero. Nessuno sa quante sono le persone previste in questa normativa, ma quello che è certo è che, siano dieci, venti, trenta, cinquanta o cento, queste persone comportano un onere di spesa. Questa legge non prevede nessuna copertura di spese. Vorrei sapere come si fa a votare un articolo che comporta una spesa senza che la legge preveda nessuna copertura. Insisto sull'emendamento soppressivo perchè sorgono anche questioni di copertura che credo siano evidenti.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Sarebbe giusto allora dire le stesse cose anche per l'articolo 9, senatore Chiarante!

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Voterò a favore dell'emendamento 13. 7 per le considerazioni che sono già state espresse dal senatore Chiarante (sull'articolo 9 mi sono astenuto, signor Ministro) e non solo per motivi di copertura, ma anche per ragioni di sostanza. Mi sembra che sia ineccepibile — dopo aver ascoltato anche il relatore — che stiamo sfondando i limiti posti dalla legge del 1980.

Z I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

Z I T O . Non credo che si possano invocare ragioni di copertura finanziaria per quello che riguarda questo articolo, così come non sono state invocate per quello che riguardava la legge Fiandrotti che è stata votata a grande maggioranza (anzi, mi pare all'unanimità). Questo sulla base delle considerazioni che sempre abbiamo fatto quando abbiamo trattato questi argomenti. Il decreto n. 382 ha una copertura per così dire indeterminata, come è noto, per cui le maggiori spese che certamente conseguiranno all'approvazione di questa norma rientrano e possono essere coperte con i normali stanziamenti di bilancio, senatore Chiarante.

A parte questa risposta tecnica, vorrei che ci abituassimo al metodo di dire sempre le stesse cose, invece di tirare fuori alcune ragioni in certe circostanze e di nascondere le stesse ragioni in altre.

Nel merito della questione, se siamo stati d'accordo con la legge Fiandrotti, non possiamo non essere d'accordo con questa norma. Avrei capito l'opposizione alla legge Fiandrotti, che non significava estensione delle categorie, perchè sono rimaste uguali, ma significava certamente uno spostamento del limite temporale. È prevalsa quella filosofia, nel senso di dire: tutti quelli che sono al di qua della data di approvazione della legge n. 28 hanno diritto al giudizio di idoneità. Se questo vale per gli associati, credo che debba necessariamente valere, per ragioni di equità, anche per i ricercatori. Non possiamo applicare una certa logica agli associati ed una logica diversa ai ricercatori. Per queste ragioni, esprimo parere favorevole all'articolo 13 e all'emendamento del Governo.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, il nostro Gruppo accetta l'emendamento 13. 7. Constatiamo come i più che cento emendamenti rappresentino davvero, nelle loro istanze, un ridimensionamento quasi globale della legge all'esame dell'Aula in questo momento. A me sembrerebbe pertanto più giusto che il provvedimento stesso venisse rinviato in Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13. 7, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 13. 3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 4, presentato dai senatori Sica e Colombo Ambrogio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13. 1.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, devo dichiarare che non posso essere soddisfatto dei rilievi dell'onorevole Ministro. Mi pare che ci sia una contraddizione, onorevole Ministro, perchè lei mentre si preoccupa di non allargare la possibilità di nomina dei lettori e quindi si preoccupa di quei due mesi, di quella categoria che soltanto in quei due mesi può essere nominata, con l'emendamento 13. 6 propone di comprendere anche quelli che abbiano maturato almeno sei mesi continuativi di servizio effettivo nell'anno 1979-80. Quindi, lei non si riferisce agli anni precedenti al 1979, ma prevede l'ipotesi che abbiano maturato sei mesi nell'anno 1979-80, purchè siano stati nominati entro il 31 ottobre, mentre chi è stato nominato a novembre e ha svolto sei mesi continuativi viene escluso. C'è una differenziazione incomprensibile tra le due categorie perchè ci si riferisce sempre allo stesso anno e non, come sembrava in un primo momento, all'anno precedente. Infatti, si dice: quelli che nell'anno 1979-80 « abbiano maturato almeno sei mesi ». Non è una questione di termini che possono essere spostati, e quindi di consentire un allargamento, ma si tratta di termini precisi: i lettori e gli altri ricercatori sono nominati soltanto dopo l'inizio dell'anno accademico, quindi non possono essere nominati prima. Con l'emendamento presentato dal Governo costoro vengono esclusi per una questione di principio e non perchè vi sia una logica nel ragionamento.

Mi sono permesso di fare questa dichiarazione di voto proprio perchè l'emendamento presentato dal Governo, mentre si preoccupa di non allargare la possibilità di nomina ai lettori, allarga a tutti gli altri che abbiano compiuto almeno sei mesi nell'anno successivo alla data del 31 ottobre 1979 tale possibilità. A me sembra vi sia un contrasto tra un'affermazione di principio di una data inamovibile e l'allargamento creato con l'emendamento del Governo proprio al periodo successivo al 31 ottobre 1979, cioè all'anno accademico 1979-1980.

Ho piacere che queste considerazioni rimangano agli atti, perchè esistono numerosi ricorsi al TAR, per cui sicuramente questi dati giocheranno nel corso dei giudizi medesimi, se il Governo non si deciderà a modificare il tutto.

S A P O R I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 13.1 e pregherei di non porlo in votazione, invitando il sena-

tore Pistolese a ritirarlo perché l'emendamento 13.6 presentato dal Governo viene incontro alle esigenze fatte presenti dal senatore Pistolese in quanto accoglie perfettamente la sostanza dell'emendamento 13.1. Infatti, dire « sei mesi continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1979-80 » significa prendere in considerazione coloro che sono stati chiamati entro il 31 dicembre 1979. Quindi, se il senatore Pistolese non ne fa solo un problema di forma, ma di sostanza, mi pare che l'emendamento del Governo accetti e soddisfi completamente la sua preoccupazione.

Ritengo, infatti, che se dovesse essere respinto l'emendamento 13.1, potrebbe non essere più ammissibile l'emendamento 13.6.

P R E S I D E N T E . Ad avviso della Presidenza l'emendamento 13.1 non è preclusivo dell'emendamento 13.6.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Sono convinto delle osservazioni fatte dal senatore Saporito. In effetti far respingere l'emendamento 13.1 può essere pregiudizievole ai fini delle cause in corso, mentre l'emendamento del Governo, per lo meno, allarga la valutazione, perchè si lascia la possibilità di prendere in considerazione coloro che abbiano maturato sei mesi entro l'anno accademico, per cui il termine 31 ottobre che è stato messo nella premessa finisce con l'essere superato non solo per i lettori ma per tutti, onorevole Ministro. Secondo me al Governo conveniva lasciar passare l'emendamento da me presentato piuttosto che il suo il quale allarga a tutti le possibilità previste dall'articolo.

Dico questo per una valutazione interpretativa. A questo punto ritiro l'emendamento 13. 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 13. 6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 2, presentato dal senatore Pistolese, identico all'emendamento 13. 5, presentato dai senatori Sica e Colombo Ambrogio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 14.

All'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non possono far parte delle commissioni per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore i professori ufficiali che siano stati componenti di commissione nella prima ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Spadaccia sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Dopo l'articolo 14, *inserire i seguenti*:

Art. . . .

Al quarto comma dell'articolo 65, *le parole*: « commissioni scientifiche elette dai docenti membri del consiglio di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari », *sono sostituite con le parole*: « commissioni scientifiche costituite da docenti e da ricercatori eletti dalle rispettive categorie ».

14. 0. 1

Art. . . .

Al primo comma dell'articolo 67, *le parole*: « di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale », *sono sostituite con le parole*: « di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore eletto da ricercatori dei gruppi di discipline afferenti al comitato ».

14. 0. 2

Art. . . .

Dopo il primo comma dell'articolo 62, *aggiungere*:

« I criteri di giudizio sono formulati dettagliatamente nel bando di cui al primo comma dell'articolo 59 ».

14. 0. 3

P R E S I D E N T E . L'emendamento 14. 0. 1 è assorbito dall'emendamento 7. 0. 2. L'emendamento 14. 0. 2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 7. 0. 3.

Poichè il senatore Spadaccia non è presente, dichiaro decaduto l'emendamento 14. 0. 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 15.

All'articolo 71: alla fine dell'ultimo comma, le parole: « e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori » sono sostituite dalle seguenti: « e insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, purchè non superino il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio di cui al successivo articolo 75 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 71 le parole: "e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori" sono sostituite dalle seguenti: "e insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado".

All'articolo 71 va aggiunto il seguente comma:

"I dipendenti di enti pubblici possono ottenere l'esonero totale dal servizio qualora ciò sia consentito dalle disposizioni di stato giuridico. Gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado possono ottenere esoneri parziali con le modalità di cui all'articolo 14, comma nono, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

15. 1 IL GOVERNO

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, questo emendamento è teso a disciplinare la posizione dei dipendenti di enti pubblici che partecipano al dottorato di ricerca. Precisa, pertanto, il rapporto tra il loro stato giuridico e la partecipazione al corso di dottorato di ricerca, specificando particolari considerazioni per quanto riguarda i dipendenti della scuola in quanto docenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* S P I T E L L A , *relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento in quanto la estensione della possibilità di partecipare ai corsi per i dottorati di ricerca a tutti gli insegnanti è giusta ed inoltre mi sembra opportuna anche la seconda parte dell'emendamento che regolamenta il trattamento giuridico ed economico del personale.

Z I T O . Domando di parlare per avere un chiarimento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Cosa significa il fatto che questo emendamento del Governo fa cadere all'articolo 15 l'inciso « purchè non superino il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio di cui al successivo articolo 75 »?

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Senatore Zito, non si vuole sfondare il tetto complessivo del numero dei posti per il dottorato di ricerca messo a disposizione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Z I T O . Onorevole Ministro, quando si discusse in Commissione questo emendamneto, che fu proposto o dal senatore Chiarante o dal senatore Papalia, non si faceva questione di sfondare il numero stabilito per il dottorato di ricerca, ma di vedere all'interno di questo numero se ci doveva essere una proporzione tra vincitori di concorso appena laureati ed insegnanti provenienti dalle scuole.

S P I T E L L A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P I T E L L A , *relatore.* Avevamo previsto un doppio raggruppamento e cioè che da un lato ci fossero gli insegnanti a concorso libero e dall'altro ci fossero quelli che provenivano dall'insegnamento e si era detto che non dovevano superare una certa aliquota rispetto a quelli a concorso libero.

L'emendamento del Governo riunifica queste due categorie, evita questa proliferazione e riconduce tutti ai numeri massimi previsti dal comma precedente e all'interno prevede anche la presenza di questi insegnanti. Mi pare che questa sia la sostanza dell'emendamento.

Z I T O . Non vorrei difendere una causa che non ho iniziato io, ma altri colleghi. Mi pare che lo scopo di questo emendamento, presentato in Commissione fosse di evitare il rischio che si avesse un corso di dottorato, frequentato in maniera prevalente da insegnanti provenienti dalla scuola anzichè dai giovani laureati.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Sarebbe una modificazione, della figura del dottorato di ricerca. Non si è voluto alterare la figura del dottorato di ricerca creandone quasi una specie particolare per il personale proveniente da altri enti, in particolare dalla scuola. Si è voluto garantire che nel dottorato di ricerca potesse confluire anche personale della scuola, senza alterarne nè la figura, nè il numero complessivo assicurando un raccordo tra la partecipazione al corso e lo stato giuridico del personale della scuola che desiderasse parteciparvi.

Z I T O . Signor Ministro, l'articolo 71 dice che il numero massimo non può essere superato, infatti questo articolo recita: « Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente articolo 70, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole . . . ». Ora con questa nuova dizione, anzichè professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, si dice possono essere ammessi . . .

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Insegnanti di ogni ordine e grado.

Z I T O . Il problema era decidere se all'interno del numero massimo stabilito ci dovesse essere una proporzione tra dottorandi provenienti dalla scuola e dottorandi giovani. Si ritenne in Commissione da taluno — e mi sembrava che fosse una opinione da condividere — che il numero dei dottorandi

provenienti dalla scuola non dovesse superare il numero dei giovani dottorandi.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Non si vede per quale ragione si dovesse creare una discriminazione *a priori* dato che l'accesso al dottorato è il risultato del superamento di un concorso. Non si intende creare nè posizioni di favore nè posizioni di sfavore per nessuno. Il concorso di dottorato è libero.

B U Z Z I . Vengono assegnate delle borse di studio.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Il corso di dottorato è libero, così come l'accesso alle borse di studio; essendo libero si può mettere in condizione anche i docenti della scuola — che hanno uno stato giuridico che li impegnerebbe in un rapporto di servizio che potrebbe essere preclusivo della possibilità di frequentare il corso di dottorato — di poterlo fare, senza però avere un privilegio particolare di riserva di posti od altro.

Con questo articolo si è inteso, semplicemente, disciplinare lo stato giuridico del personale docente di ogni ordine e grado, e non solo della scuola secondaria superiore, che voglia adire al corso di dottorato di ricerca, prevedendo una disciplina del suo rapporto di servizio precedente e dell'aspetto remunerativo. Dopo di che il concorso di dottorato si presenta per tutti negli stessi termini; tutti superano le stesse prove, senza prevedere all'interno del numero complessivo graduatorie differenziate.

C H I A R A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C H I A R A N T E . Desidero riprendere le argomentazioni svolte dal senatore Zito. Il senatore Zito ha ricordato, in modo molto corretto, una preoccupazione che alla fine, in Commissione, si era espressa in modo maggioritario. La preoccupazione era questa: il testo dell'articolo 71 circa l'ammissione ai corsi per il dottorato di ricerca fa riferimento genericamente alla possibilità che all'esame di ammissione a tali corsi partecipino ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori. Siamo pienamente d'accordo sul fatto che si elimini questa discriminazione a favore degli insegnanti delle scuole secondarie superiori perchè non si vede per quale motivo non dovrebbero partecipare ad uguale condizione anche gli insegnanti di ogni altro ordine e grado di scuola. C'era inoltre un'altra preoccupazione. Infatti, considerando che il corso per il dottorato di ricerca è un corso destinato non a coloro che hanno già svolto attività di ricerca in proprio, ma ai giovani che hanno appena completato il corso di studi universitari, se non si garantisce che una quota del dottorato di ricerca sia riservata ai giovani c'è il rischio che coloro che hanno svolto attività come ricercatori presso enti pubblici o in quanto docenti in altri ordini di scuola si trovino perciò stesso inevitabilmente avvantaggiati in partenza nella partecipazione a questo esame di ammissione e che quindi si crei una forma di sbarramento di fatto nei confronti dei giovani laureati.

So che nella pratica in questo primo bando è stato introdotto un limite, riservandone una quota a coloro che usufruiranno delle borse di studio e stabilendone un'altro per coloro che accedono come esterni in quanto insegnanti o ricercatori presso altri enti pubblici. Ci sembra giusto che anche la legge garantisca che una quota sia destinata ai giovani laureati per evitare che un'applicazione distorta della norma sul dottorato di ricerca precluda loro ogni possibilità e sappiamo che la situazione è molto oscura dato l'affollamento che si è determinato nelle università.

Per questo proporremmo una fusione tra il testo proposto dalla Commissione e quello che ora propone il Governo, ossia che si mantenga la dizione finale proposta dalla Commissione in cui si diceva: « purchè non superino il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio ». Proponiamo che vi sia quindi un numero pari, al massimo, tra i vincitori dei concorsi per borse di studio, cioè i giovani laureati,

e coloro che invece vi partecipano in quanto docenti o ricercatori di enti pubblici.

La cosa è un po' complessa, però credo di essere riuscito a spiegare la mia preoccupazione unitamente a quella del senatore Zito.

B U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B U Z Z I . Signor Presidente, parlo a nome della Commissione. Mi pare che le due preoccupazioni non siano incompatibili fra di loro, ma si integrino.

Il Governo evidentemente si è preoccupato di rendere possibile ai dipendenti pubblici, insegnanti o meno, di accedere al dottorato di ricerca senza incidere possibilmente sulle borse di studio.

In Commissione ci eravamo preoccupati di stabilire un rapporto tra l'afflusso di energie nuove ed altre eventualmente già presenti. La nostra proposta è quella di mantenere il testo votato in Commissione così come è (« insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, purchè non superino . . . »), oppure anche, se vogliamo attenuare questa norma così rigorosa, possiamo dire: « in un numero che sarà stabilito di volta in volta » o qualcosa del genere. Si potrà aggiungere, poi, la normativa che il Governo ha stabilito, ossia consentire l'esonero dal servizio ai sensi della legge n. 270 per gli insegnanti.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Questo è il senso dell'emendamento del Governo.

B U Z Z I . La mia proposta, signor Presidente, è quella di mantenere il testo del Governo e di votare soltanto l'aggiunta.

P R E S I D E N T E . La invito a formalizzare la sua proposta e dispongo intanto l'accantonamento dell'articolo 15 e del relativo emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 16.

All'articolo 75, il sesto comma è sostituito con il seguente:

« Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 70, hanno diritto alla borsa di studio purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto il seguente emendamento del senatore Spadaccia:

Dopo l'articolo 16, *inserire il seguente*:

Art. . . .

Al secondo comma dell'articolo 82, le parole: « nonchè un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneità a ricercatore », sono sostituite con le parole: « Inoltre fa parte della commissione di ateneo un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneità a ricercatore, per facoltà, eletto dai ricercatori ».

16. 0. 1

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 17.

All'articolo 84:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti di ruolo, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore, assistente di ruolo o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti »;

al quarto comma, le parole: « dai professori di ruolo e dai ricercatori » sono sostituite dalle seguenti: « dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento »;

al penultimo comma, le parole: « e due ricercatori » sono sostituite dalle seguenti: « , due ricercatori e un assistente del ruolo ad esaurimento, ove siano afferiti al dipartimento almeno tre appartenenti a tale ultimo ruolo »;

all'ultimo comma, la parola: « seconda » è sostituita dalla seguente: « terza ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Al penultimo capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: « ; in caso che una o più categorie non abbiano il numero sufficiente per essere pienamente rappresentate, la composizione della giunta è ridotta in rapporto alle rappresentanze presenti ».

17. 1 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« All'ultimo comma aggiungere in fine le parole: "nonchè alle rappresentanze degli assistenti e dei ricercatori facenti parte del Consiglio di facoltà" ».

17. 2 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

Presidenza del vice presidente COLOMBO

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, dovrei illustrare i due emendamenti. Il primo riguarda un evento che già è successo e che può succedere continuamente quando le norme sono rigide, cioè se una volta stabilito che una certa commissione, un certo comitato deve essere rappresentato da un certo numero di persone, quelle rappresentanze, poi, tutte o in parte, sono mancanti si finisce per non far niente e le cose restano irrisolte. Quindi ad evitare che questo si verifichi proporrei che la composizione della giunta venga ridotta in rapporto alle rappresentanze presenti, in modo che possano continuare a lavorare.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Questo emendamento non è chiaro, è di dubbia interpretazione.

P A P A L I A . Devo far notare che a tale proposito vi è qualcosa da modificare e cioè qui si parla del penultimo capoverso, mentre bisogna far riferimento al secondo

capoverso. Passo ora ad illustrare il secondo emendamento che riguarda il quarto comma dove ai professori di ruolo, ai ricercatori ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento noi proponiamo di aggiungere: « nonchè alle rappresentanze degli assistenti e dei ricercatori facenti parte del consiglio di facoltà ». Ci pare strano che i rappresentanti degli assistenti, dei ricercatori che fanno parte del consiglio di facoltà non debbano far parte del consiglio di dipartimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* S P I T E L L A , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 17. 1, in quanto mi pare un po' macchinoso e sono altresì contrario all'emendamento 17. 2 in quanto anch'esso mi pare introduca un meccanismo estremamente complicato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto di fare osservare al senatore Papalia che, per quanto riguarda l'emendamento 17. 1, posso comprendere lo spirito che lo ha ispirato, ma il testo in cui è stato redatto non è di chiara interpretazione e quindi non sarà neanche di facile applicazione. Cosa significa, infatti, che la giunta è ridotta in rapporto alle rappresentanze presenti? Ridotta come, in proporzione della rappresentanza minima, o in proporzione del rapporto che deve esistere tra le varie componenti? Devo, quindi, esprimere parere contrario nei confronti dell'emendamento 17. 1 in quanto formulato in termini poco chiari, pur comprendendone le motivazioni.

Esprimo, altresì, parere contrario all'emendamento 17. 2 in quanto viene a modificare quello che è previsto come rapporto di equilibrio tra le varie componenti del consiglio di facoltà.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17. 1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 2, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 17, *inserire i seguenti*:

Art. . . .

Il quinto comma dell'articolo 88 è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali, dagli assistenti di ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono ».

17. 0. 4 SPADACCIA

All'emendamento 17. 0. 1, *aggiungere, in fine, le parole*: « ; analogamente e con gli stessi criteri fa parte del consiglio di dipartimento un rappresentante dei non docenti ».

17. 0. 1/1 PAPALIA

Art. . . .

All'articolo 88, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Fa parte del consiglio di istituto anche una rappresentanza del personale non docente in numero non superiore a due rap-

presentanti secondo modalità da definire nel regolamento previsto dal successivo sesto comma".

17. 0. 1 IL GOVERNO

Art. . . .

All'articolo 91, il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Sono consentite forme di convenzione tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattico-scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio" ».

17. 0. 2 IL GOVERNO

Art. . . .

Al terzo comma dell'articolo 94 *le parole*: « non superiore ad un quinto » *sono sostituite con le altre*: « pari ad un quinto ».

17. 0. 5 SPADACCIA

Art. . . .

All'articolo 98, il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio universitario nazionale cosí composto si rinnova ogni tre anni. I componenti non possono far parte del Consiglio universitario nazionale più di due volte consecutive, a qualsiasi titolo, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione" ».

17. 0. 3 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emendamenti 17. 0. 4 e 17. 0. 5.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Il senatore Spitella si lamenta molto spesso perchè noi inseriamo sempre delle novità, ma questa volta è il Governo che inserisce qualcosa di nuovo, cioè che fa parte del consiglio d'istituto anche una rappresentanza del personale non docente. Con il mio emendamento vorrei aggiungere le parole: « analogamente e con gli stessi criteri fa parte del consiglio di dipartimento un rappresentante dei non docenti ».

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento 17. 0. 1, presentato dal Governo, prevede la partecipazione di una rappresentanza del personale non docente nel consiglio d'istituto e sottolinea la diversità rispetto al dipartimento, essendo questo finalizzato in modo prevalente alla ricerca.

Quindi dichiaro di rimettermi all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Papalia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* S P I T E L L A , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo e vorrei pregare il senatore Papalia di non insistere sul suo. Infatti la legge istitutiva dei dipartimenti ha già chiaramente indicato che si tratta di una fase sperimentale; noi dovremo ritornare su questa materia per definirla completamente. Intervenire continuamente con modifiche nella composizione degli organi del dipartimento che stanno appena nascendo o si sono messi in funzio-

ne da poco, e che forse tra qualche anno saranno sostituiti, mi sembra che significhi creare una situazione di instabilità e di sabbie mobili, contraria all'interesse del dipartimento stesso. Non mi sembrerebbe opportuno quindi introdurre questa materia nel provvedimento al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Senatore Papalia, mantiene il suo emendamento?

P A P A L I A . Non posso ritirare questo emendamento. Mi pare che il professore Faedo più volte ha sostenuto giustamente, come dignitosamente fa di solito, che si ha bisogno di tecnici e di ricercatori per quanto riguarda la possibilità di contribuire alla ricerca scientifica. Non ho presentato io lo emendamento 17. 0. 1, ma è il Governo che stabilisce una certa presenza nel consiglio d'istituto: noi diciamo solamente che nel consiglio d'istituto ci deve essere anche la presenza di un non docente. Quindi chiedo che il mio emendamento sia messo ai voti.

Z I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N TE. Ne ha facoltà.

Z I T O . Pur comprendendo le ragioni esposte dal relatore, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Papalia.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento del senatore Papalia e sono d'accordo in parte con l'emendamento del Governo. Vorrei semplicemente chiedere al Ministro: che cosa succede in un istituto in cui ci sia soltanto un non docente? Quel non docente andrà a far parte naturalmente del consiglio d'istituto. Le pongo allora un altro caso: se in un istituto ci sono otto ricercatori, per l'emendamento che il Ministro della pubblica istruzione ha respinto ieri sera, su otto ricercatori ce ne sarà soltanto uno presente nel consiglio d'istituto. Accetto la sua impostazione, ma non riesco a vedere la logica del suo pensiero nel comportarsi in un modo nei confronti dei non docenti ed in altro modo rispetto ai ricercatori.

S P I T E L L A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I T E L L A , *relatore.* Ribadisco il parere contrario all'emendamento del senatore Papalia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17. 0. 1/1, presentato dal senatore Papalia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 17. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Riguardo all'emendamento 17. 0. 2 affermo che è una modifica all'articolo 91 e che serve a precisare che le università possono svolgere attività didattica e scientifica con altre università di paesi stranieri, con la forma della convenzione, escludendo quella della costituzione di consorzi che si è rilevata particolarmente complessa e paralizzante. È una formulazione tecnica che, a nostro parere, dovrebbe favorire il raccordo e la collaborazione tra università italiane e università straniere.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento 17. 0. 2.

S P I T E L L A , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17. 0. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento 17. 0. 3 estende anche ai membri non elettivi il divieto di far parte del consiglio universitario nazionale per più di due volte consecutive. Opportunamente si tende ad allineare la normativa per tutti i membri del consiglio universitario nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 17. 0. 3.

S P I T E L L A , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17. 0. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 18.

All'articolo 100 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle università per le facoltà istituite nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai piani di studio di tali corsi. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire le parole da: « anche alle università » *sino a*: « tali corsi », *con le altre*: « anche alle facoltà e ai corsi di laurea delle università istituite dopo il 1° gennaio 1969 ».

18. 2 GUERRINI, PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

Dopo le parole: « di tali corsi », *inserire le altre*: « nonchè alla Università di Ancona ».

18. 3 GUERRINI, PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

Dopo il capoverso, inserire il seguente:

« I professori associati ed i ricercatori già inquadrati a seguito della prima tornata dei giudizi di idoneità possono chiedere il trasferimento alle università di cui al precedente comma con l'osservanza delle disposizioni previste per i trasferimenti degli assistenti di ruolo ».

18. 1 IL GOVERNO

G U E R R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U E R R I N I . In coerenza con il disposto dell'articolo 4 che abbiamo approva-

to ieri, e per analogia con esso, ritiro l'emendamento 18. 2 mentre insisto sul 18. 3 che accoglie la formulazione dell'articolo 4, fatta con il personale contributo del Ministro, che ringrazio.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Senatore Guerrini, mi sembra che dobbiamo allineare il nostro emendamento con quanto è stato deciso con un altro articolo. Quindi dobbiamo fare sempre riferimento alla data del 1977, nonchè ai corsi dell'università di Ancona, senza prevedere un allargamento di termini che avrebbe ripercussione su altre università. Questo per quanto riguarda l'emendamento 18. 3. Per quanto riguarda l'emendamento 18. 1 affermo che esso è teso a disciplinare il trasferimento dei professori associati e ricercatori già inquadrati a seguito della prima tornata, con osservanza delle disposizioni previste per i trasferimenti degli assistenti di ruolo, così da disciplinare in modo più adeguato questa manovra complessa dei trasferimenti per la nuova fascia di docenti.

B O M P I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 18. 1 del Governo in quanto ne riconosco l'utilità e la bontà; però a titolo personale devo far presente che poichè i trasferimenti degli assistenti di ruolo sono possibili solo fra due università di Stato, ma non sono possibili fra una università non statale ed università di Stato, in qualche modo — con questo emendamento — veniamo a porre gli associati delle università non statali in una situazione diversa rispetto a quella delle università statali. Quindi, pur votando favorevolmente (perchè riconosco la bontà del principio della « libera circolazione dei cervelli » tra le università anche mediante questo sistema) invito tuttavia il Governo a definire la questione della reale equiparazione dei docenti — che è di vecchia data — al fine di poter consentire, pur nella definizione degli organici delle università statali e non statali, anche un meccanismo di trasferimento più facile tra università non statali e università statali e viceversa, non legato al « trasferimento del posto ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* S P I T E L L A , *relatore.* Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 18. 3. Esprimo parere favorevole anche all'emendamento 18. 1, pur rendendomi conto che facciamo un cambiamento, poichè finora avevamo stabilito che le procedure per i professori associati erano le stesse dei professori ordinari. Adesso, se noi invece li assimiliamo agli assistenti, questo significa che i trasferimenti possono avvenire, sia pure con il consenso dell'università di partenza e dell'università di arrivo. Tuttavia, questo comporta un rischio di alterazione della struttura degli organici delle università, per i quali nutro qualche preoccupazione.

Credo che il Governo abbia fatto una sua valutazione complessa e che, tenendo anche conto delle condizioni emergenti in questo momento, abbia presentato l'emendamento. Forse però bisognerebbe dire quanto durerà questa norma. Siccome si fa riferimento alla prima tornata dei giudizi di idoneità, vorrei che fosse definito quanto durerà questo periodo, che mi sembra sia un periodo di emergenza. Vorrei quindi chiedere al Governo un chiarimento su questa materia.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Ho già espresso parere favorevole sull'emendamento 18. 3. L'emendamento 18. 1, vuole tenere conto, soprattutto nella manovra dei trasferimenti, delle esigenze delle facoltà istituite nell'ultimo decennio, ovvero di quelle che nello stesso periodo abbiano istituito nuovi corsi di laurea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emnedamento 18. 3, presentato dal senatore Guerrini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18. 1.

S A P O R I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 18. 1. Si tratta però di un emendamento che il Governo è obbligato a presentare, poichè avendo modificato e liberalizzato per le successive tornate i trasferimenti vi era il problema, per giustizia rispetto ai vincitori della prima tornata, o di riaprire i termini per fare domanda o di introdurre un meccanismo di trasferimento. Mi sembra che questo problema venga affrontato correttamente con l'emendamento 18. 1. Non so quali siano le preoccupazioni del relatore.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Questa dichiarazione di voto è unita anche ad una domanda, ad un problema da sottoporre al Governo, poichè qui si tratta di professori associati e di ricercatori già inquadrati; già inquadrati significa che sono stati già chiamati da una università. Noi abbiamo posto dei limiti, invece, per altri che sono stati chiamati da una università e non possono passare ad altra se non dopo un certo periodo di tempo. A me pare veramente, signor Ministro, abbastanza lassista questo comma. Si tratta di professori già inquadrati, i quali immediatamente possono migrare in altre università. È una domanda che vorrei porre, anche se la sede di voto non è propriamente pertinente e ne chiedo scusa al Presidente e all'Assemblea.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Con questo emendamento, senatore Ulianich, si vuole tener conto proprio delle esigenze delle nuove università e dei nuovi corsi di laurea. Il criterio viene adottato non in funzione di interessi soggettivi, ma di interessi di funzionamento di nuovi corsi di laurea o di nuove università, perchè non dice « il trasferimento alle università » indiscriminatamente, ma « alle università di cui al precedente comma con l'osservanza delle disposizioni previste per i trasferimenti degli assistenti di ruolo ». Il tutto, quindi, è visto in funzione delle esigenze di tali università. Potremo verificare alla luce dell'esperienza se questo criterio adottato sarà adeguato, ma l'intendimento è quello di utilizzare la manovra dei trasferimenti in funzione delle nuove università e dei nuovi corsi di laurea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 18. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, ufficio di presidenza

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ha nominato, a norma dell'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il senatore Nicola

Lapenta Presidente della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 19.

All'articolo 102, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Assumono altresì, per quanto concerne l'assistenza, i corrispondenti diritti e doveri, ivi compresi quelli previsti nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Premettere il seguente comma:

« Al quarto comma dell'articolo 102, dopo il settimo rigo, è aggiunto il seguente periodo: "è altresì equiparato al medico appartenente alla posizione apicale, ai soli fini assistenziali, il professore associato già incaricato, con qualifica primariale derivante dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129" ».

19. 1 SAPORITO, MANCINO

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, lo emendamento 19. 1 tende ad evitare una *reformatio in peius* della situazione esistente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Si tratta di professori che prima dell'entrata in vigore del predetto provvedimento avevano, ovviamente per questioni di merito, avuto il riconoscimento della funzione primariale; si tratta di una funzione non inerente, quindi, nè ad un livello nè ad una qualifica definita. I meccanismi introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sembrano venire un po' a mortificare le attese di studiosi, anche illustri, che per anni hanno avuta sempre riconosciuta la funzione primariale, per effetto di una equiparazione che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha introdotto rispetto alla precedente legislazione: il professore ordinario primario, il professore associato aiuto. Quindi, l'emendamento 19. 1 viene incontro all'esigenza di mantenere e salvaguardare le posizioni acquisite e di riconoscere, non ai fini del superamento dell'equiparazione che ho detto essere prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ma soltanto ai fini assistenziali, senza incidere sui meccanismi dei concorsi universitari, la funzione primariale.

Si tratta di persone non giovanissime, ma di professori nel campo della medicina che hanno avuto da anni riconosciuta questa funzione in base al regime che con la recente normativa si è superato.

B O M P I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, ho chiesto di parlare perchè non mi sembra corrispondente alla finalità che vuole raggiungere l'ipotesi proposta dai senatori Saporito e Mancino. È vero che ci si potrebbe trovare di fronte ad una *reformatio in peius* però sta di fatto che l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al quale ci riferiamo anche con queste proposte di modifiche e di emendamenti, ha preso proprio in esame questa complessa questione delle equiparazioni che valgono (nell'ambito della facoltà di medicina, logicamente) tra le funzioni didattiche svolte e le funzioni assistenziali.

Ora, le funzioni didattiche svolte a livello di docenti di ruolo, che sono ripartiti in due fasce, sono state equiparate, dal punto di vi-

sta assistenziale, rispettivamente, per la fascia degli ordinari alla funzione primariale e per la fascia degli associati alle funzioni intermedie, cioè non apicali (intermedie significa in pratica di aiuto). Con l'emendamento proposto dai senatori Saporito e Mancino si viene a determinare che una piccola aliquota dei professori associati, sia pure quella derivante dall'incarico stabilizzato, viene ad avere un trattamento differenziale, diverso cioè da tutta la restante fascia dei professori associati. Detti professori infatti automaticamente non tanto manterebbero le funzioni di primario agli effetti assistenziali, ma, in un certo senso, acquisiscono per legge e in modo definitivo quella stessa equiparazione « secca », che era stata stabilita tra la funzione primariale e lo *status* di professore ordinario.

Poichè, tuttavia, si debbono valutare anche le esigenze della strutturazione dei servizi, che sono esigenze da verificare anche ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 833 (e cioè nell'ambito dei rapporti convenzionali tra università e regione) mi sembra che allora si dovrebbe piuttosto accettare l'ipotesi che esprimo nell'emendamento che presento, e che mi auguro possa essere accolta dai senetori Saporito e Mancino, qualora ritirino il proprio emendamento, e dal relatore e dal Governo: « I professori incaricati conservano le funzioni svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e relativo trattamento economico maturato, anche se nominati professori associati, sino al termine dell'anno accademica nel quale verrà espletata l'ultima tornata di giudizi idoneativi ».

Si ottengono così due risultati. Intanto il decreto del Presidente della Repubblica numero 382, all'articolo 102 prevede che il professore associati possa assumere funzioni assistenziali di livello superiore ove non esisita il professore ordinario, e questa funzione può essere mantenuta da parte dei professori associati. Ciò è implicito già a norma di legge e quindi non introduciamo una discriminazione, sia pure a favore di questa piccola aliquota, rispetto agli « associati ». Inoltre lasciamo il tempo, tenuto conto che la terza tornata di giudizi idoneativi si verificherà tra qualche anno, per maturare due condizioni: una tipicamente universitaria, rappresentata dai nove anni di incarico universitario stabilizzato o di funzione di professore ordinario; la seconda quella di maturare tutti quei titoli — che non saranno semplicemente titoli di ricerca o titoli didattici, ma saranno anche titoli di direzione di un'unità — che potranno sommarsi a loro vantaggio ai titoli già oggi posseduti consentendo loro di prepararsi al concorso per ordinario.

In questo modo veniamo incontro alle esigenze del servizio (senza alterare quella che può essere un meccanismo di verifica della strutturazione dell'assistenza tra facoltà di medicina e servizio sanitario nazionale) e veniamo incontro anche alle esigenze dei singoli. Ritengo che in questo spirito la proposta da me avanzata possa essere accoglibile, proprio perchè va a vantaggio di questa categoria di persone e non costituisce quella *reformatio in peius* che giustamente aveva preoccupato sia il senatore Saporito, sia il senatore Mancino.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, ritengo di poter accogliere la formulazione del senatore Bompiani perchè si tratta di conservare eventualmente le posizioni primariali fino a quando non sarà espletata l'ultima tornata di concorsi. Questo non incide sul complesso dell'ordinamento e conserva una situazione di fatto senza elevarla a dignità giuridica. Mi sembra giusta la preoccupazione espressa dal collega Bompiani: nell'ultima tornata coloro i quali, per effetti di questo emendamento, non hanno perduto le posizioni apicali, se saranno diventati ordinari, potranno conservare la qualifica; qualora non dovessero diventare ordinari, la perderebbero. Ritiro pertanto l'emendamento 19. 1.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accoglie la proposta di emendamento avanzata dal senatore Bompiani, e la fa propria. La ritiene infatti equa nei confronti di questa categoria, senza creare discriminazioni rispetto agli altri professori associati.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento proposto dal Governo.

P A L A , *segretario*:

Premettere al primo comma il seguente:

« All'articolo 52, dopo il dodicesimo comma è aggiunto il seguente:

"I professori incaricati conservano le funzioni svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e relativo trattamento economico maturato, anche se nominati professori associati, fino al termine dell'anno accademico nel quale verrà espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità" ».

19. 2

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S P I T E L L A , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che questo emendamento sarà più opportunamente collocato in sede di articolo 11.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 19. 0. 1 e 19. 0. 2. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 19, inserire i seguenti:

Art. . . .

« All'articolo 103, ottavo comma, prima parte, dopo le parole: "università non statali" sono aggiunte le seguenti: "e presso i corsi di cui al successivo ultimo comma" ».

19. 0. 1 SAPORITO, SENESE, DELLA PORTA

Art. . . .

« All'articolo 103, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

" Il disposto del precedente articolo 53 deve intendersi nel senso che i professori incaricati dei corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino possono presentare domanda per altra sede universitaria allorchè nelle sedi predette non siano stati attivati i corsi di laurea a cui afferiscono gli insegnamenti compresi nel raggruppamento per il quale è stato conseguito il giudizio di idoneità o in raggruppamento affine. La chiamata da parte del consiglio di facoltà cui è stata presentata la domanda per l'inquadramento costituisce atto dovuto a tutti gli effetti" ».

19. 0. 2 SAPORITO, SENESE, DELLA PORTA

P R E S I D E N T E. Avverto che l'emendamento 19. 0. 1 è stato ritirato.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Rinuncio ad illustrare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere.

S P I T E L L A , *relatore*. Sono favorevole.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19. 0. 2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 19. 0. 3. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. . . .

« Il servizio assistenziale già prestato dai ricercatori della facoltà di medicina presso cliniche e istituti universitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale in qualità di contrattisti, assegnisti, borsisti, come pure il servizio precedentemente prestato come personale medico di ruolo nel servizio sanitario nazionale, viene computato ai fini della corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini dei punteggi per i concorsi di assunzione nelle unità sanitarie locali secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 12, quinto comma, del decreto del Presidente della Republica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

19. 0. 3 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Gli attuali ricercatori confermati delle cliniche universitarie e di altri istituti della facoltà di medicina, convenzionati con il servizio sanitario locale, ad esempio anatomia patologica, microbiologia eccetera, per anni — in genere a partire dal 1973 — hanno già prestato servizio continuativo come contrattisti, assegnisti, borsisti e via dicendo presso le istituzioni suddette, svolgendo attività assistenziali per 30-40 ore alla settimana, riconosciute ai sensi della convenzione università-ospedale, università-regione. In altri casi si tratta di assistenti ospedalieri che, avendone i requisiti, ad esempio i borsisti, hanno lasciato il posto ospedaliero per passare nel ruolo universitario di ricercatori. Secondo l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, questi ricercatori confermati sono equiparati ad assistenti, in certi casi anche ad aiuti, e ad essi spetta un'indennità assistenziale che uniformi il loro trattamento economico a quello dell'assistente o dell'aiuto ospedaliero di pari anzianità, la famosa indennità « De Maria » pagata dalla regione. Questa situazione risulta molto svantaggiosa per i ricercatori universitari, come del resto per tutto il personale medico universitario convenzionato con il servizio sanitario nazionale, in quanto per prima cosa, rispetto all'assistente ospedaliero il ricercatore svolge anche compiti di didattica e di ricerca percependo, in maniera del tutto irregolare, tra l'altro, un'indennità non pensionabile che ne equipara quindi, solo in parte, il trattamento economico a quello del pari grado ospedaliero.

In secondo luogo, rispetto al ricercatore di altre facoltà, il ricercatore delle facoltà di medicina è costretto ad un orario quattro o sei volte maggiore, con lo stesso trattamento economico in caso di tempo definito, 30 ore settimanali, o superiore — circa 100 mila lire mensili — in caso di tempo pieno. Questi orari di lavoro comportano guardie notturne, guardie festive, reperibilità, straordinario obbligatorio e via di-

cendo. Come se ciò non bastasse, pur trattandosi di medici che hanno una lunga esperienza professionale svolta nelle cliniche universitarie ed anche nel servizio sanitario nazionale, secondo l'interpretazione letterale del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, l'indennità assistenziale corrisposta ai ricercatori universitari verrebbe computata equiparando questi ricercatori agli assistenti nella prima classe stipendiale. Non si tiene, cioè, in alcun conto dell'attività assistenziale che, da anni, questo personale già esplica. Per alcuni di questi un simile trattamento implicherebbe addirittura una riduzione del salario in passato percepito. È quindi giusto ed opportuno specificare chiaramente che di tale attività si deve tener conto nella determinazione della indennità « De Maria ». In caso contrario si verificherebbe una palese violazione dei diritti acquisiti e un mancato riconoscimento di professionalità, e si avrebbero nello stesso ospedale clinicizzato o addirittura nello stesso reparto assistenti ed aiuti ospedalieri i quali, a parità di anzianità effettiva e di grado, percepirebbero un trattamento economico ben superiore a quello dei ricercatori universitari che svolgono identiche mansioni assistenziali. Trattandosi infine di un'attività assistenziale del tutto analoga a quella svolta dal personale del servizio sanitario, appare giusto che essa sia valutata nei punteggi per eventuali concorsi ed assunzioni nelle unità sanitarie locali non a partire dal momento della nomina a ricercatore confermato, come previsto dal decreto ministeriale sulle norme concorsuali (nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761) per l'assunzione di servizio nelle unità sanitarie locali, bensì a partire da quando tale personale ha effettivamente iniziato come contrattista — assegnista l'attività di assistenza in una clinica universitaria convenzionale.

Come appunto risulta da questa veloce, se non breve, illustrazione per la copertura economica non ci dovrebbero essere problemi: si tratta dell'indennità che dovrebbe essere ritoccata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* S P I T E L L A , *relatore.* Signor Presidente, non nego che la materia qui proposta abbia una sua validità, però mi pare che non sia possibile introdurre un articolo di questo tipo in una legge prettamente universitaria perchè gran parte della materia di questo emendamento riguarda un argomento diverso. Credo che sarebbe più opportuno che questo tema venisse riproposto nel corso dell'esame del provvedimento per la riforma della facoltà di medicina, e credo che lì, anche con un contraddittorio con la Commissione sanità, si potrebbe affrontare questo tema.

Non mi sento quindi di dare parere favorevole a un emendamento che riguarda una materia di questo genere che, almeno per due terzi, è estranea alla materia strettamente universitaria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Pregherei, appunto in relazione alle considerazioni già svolte dal relatore, il senatore Papalia di ritirare l'emendamento. In questo momento non vi potrebbe essere che un voto contrario; non possiamo assumerci delle responsabilità che rientrano nella competenza del servizio sanitario. Invece un voto negativo potrebbe precludere un esame più approfondito e congiunto tra università e sanità nel quadro della riforma degli studi di medicina o comunque di norme di raccordo, mentre in questa sede non mi sento competente. Credo inoltre che sarebbe estremamente indelicato da parte mia dare un consenso a norme che si riflettono su un ordinamento diverso da quello del quale devo rispondere.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Data la volontà espressa dal relatore dal Governo, se quest'ultimo è disposto ad accoglierlo come raccomandazione, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

B O M P I A N I . Mi associo, insieme al senatore Buzzi, all'ordine del giorno presentato dal senatore Papalia.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno testè presentato.

P A L A , *segretario*:

Il Senato, raccomanda al Governo di far sì che il servizio assistenziale già prestato dai ricercatori della facoltà di medicina presso cliniche e istituti universitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale in qualità di contrattisti, assegnisti, borsisti, come pure il servizio precedentemente prestato come personale medico di ruolo nel servizio sanitario nazionale, venga computato ai fini della corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini dei punteggi per i concorsi di assunzione nelle unità sanitarie locali secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 12, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, quando essi abbiano maturato dieci anni di attività ».

9. 1936-861-1669-1790-1791-1933-1976. 2
PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI, BOMPIANI, BUZZI

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame dell'articolo 15, in precedenza accantonato. Si dia lettura del nuovo testo dello emendamento 15. 1, presentato dal Governo.

P A L A , *segretario*:

Aggiungere all'articolo 71, in fine, il seguente comma:

« I dipendenti di enti pubblici possono ottenere l'esonero totale dal servizio qualora ciò sia consentito dalle disposizioni di stato giuridico. Gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado possono ottenere esoneri parziali con le modalità di cui all'articolo 14, nono comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

15. 1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P I T E L L A , *relatore*. Il mio parere è favorevole.

C H I A R A N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento 15. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 20.

La seconda parte dell'articolo 111, a partire dall'espressione: « coloro che », è sosti-

tuita dalla seguente: « coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: " i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 " sono sostituite dalle seguenti: " coloro che abbiano superato il giudizio di idoneità "».

20. 2 CIOCE

Aggiungere, infine, le parole: « Anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103 ».

20. 1 SAPORITO, SENESE, DELLA PORTA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 20. 2 è decaduto.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, volevo ricordare che l'emendamento 20. 1 è di mera interpretazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P I T E L L A , *relatore*. Sono favorevole.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 20. 0. 1 e 20. 0. 2. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

Art. . . .

« Gli assistenti ordinari divenuti professori associati di ruolo a seguito del superamento dei giudizi di idoneità possono rimanere in servizio, oltre il limite di età previsto, sino al completamento del triennio per la conferma in ruolo ».

20. 0. 1 IL GOVERNO

Art. . . .

« Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

20. 0. 2 IL GOVERNO

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riguardo l'emendamento 20. 0. 1

faccio notare che a questa norma, a giudizio del Governo, corrisponde un criterio di equità nel senso che vi sono assistenti ordinari che sono divenuti professori associati a seguito del superamento del giudizio di idoneità, quasi al limite della conclusione dell'età prevista per il pensionamento per cui, nell'ipotesi che non fossero posti in condizione di completare il triennio di conferma per superare il periodo di straordinariato, non potrebbero fruire del trattamento pensionistico che pure ad essi spetta in virtù del superamento del giudizio di idoneità che li assegna alla categoria degli associati. Quindi, mentre il Governo conferma che l'approvazione di questa norma non può costituire, in nessun modo, un punto di riferimento per eventuali ipotesi di spostamenti in avanti del termine di pensionamento ordinario, sembra, in riferimento a queste situazioni, di doversi raccomandare all'approvazione dell'Assemblea per l'approvazione di tale emendamento.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signore Presidente, sono molto preoccupato da questa disposizione in quanto essa finisce col toccare uno dei punti sacri dell'ordinamento del personale previsto dal nostro sistema giuridico. Per la prima volta, infatti, ci troviamo di fronte ad uno spostamento di un limite, da sempre ritenuto invalicabile, quello cioè, del diritto alla pensione, creando così una eccezione ad una norma generale, nonchè un precedente — a mio giudizio — pericoloso. Sotto il profilo della costituzionalità, in tal modo, avremmo professori andati in pensione ad una certa età, pur se nel limite, e professori che sono andati in pensione oltre questo limite. Io preferirei, al contrario, che si trovasse una formula diversa, che fosse, però, in grado di venire incontro alle esigenze giustissime che il Governo vuole soddisfare, cioè quelle di consentire anche a coloro che vincono il concorso nell'ultimo periodo della loro vita, prima di andare in pensione, di poter conseguire la conferma e quindi un trattamento economico migliore. La prima strada da seguire — secondo me — potrebbe essere quella di un riconoscimento convenzionale del periodo che manca agli effetti della conferma, nel senso che se uno ha lavorato per un anno, un anno e mezzo, su tale periodo ottiene la conferma. In questo caso, l'eccezione si pone, non sul limite della pensionabilità, bensì sul periodo richiesto nell'ordinamento generale per la conferma; la conferma non sarebbe di tre anni, ma ridotta di un periodo pari a quello che ovviamente gli interessati non possono compiere avendo raggiunto l'età pensionabile.

La seconda soluzione è quella di un richiamo ai fini della conferma, cioè, non modificare il regime della pensionabilità.

La terza soluzione, infine, ove queste due non fossero accettate, è quella di esentare tali professori dalla conferma, secondo alcune proposte che erano già state formulate, di cui una decaduta del senatore Cioce. Qualunque, però, di queste soluzioni, a me personalmente — non parlo a nome del Gruppo, — sembra che sarebbe meno pericolosa di quella che porta a superare questo limite invalicabile previsto dal nostro ordinamento.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Ministro, riterrei veramente problematico, pericoloso che si accetti l'emendamento del Governo perchè lo stesso discorso potrebbe ripresentarsi poi anche per altre categorie. Non ci sono soltanto gli assistenti ordinari, ci possono essere anche professori incaricati, professori stabilizzati; noi qui veramente andiamo contro uno dei capisaldi del nostro ordinamento.

Sono d'accordo con la prima parte della esposizione del senatore Saporito e per questo mi troverei veramente in difficoltà. Capisco le spinte umanitarie che portano alla formazione di questo emendamento, che trovo comunque veramente difettoso sul piano dell'ordinamento generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S P I T E L L A , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 1, presentato dal Governo, Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto concerne l'emendamento 20. 0. 2, si tratta di una norma di interpretazione, signor Presidente, che si riferisce all'articolo 113 del decreto n. 382.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S P I T E L L A , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 114 è sostituito dal seguente:

« Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, esclusivamente a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 9 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

All'emendamento 21.1, *al capoverso, premettere le parole*: « Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità ».

21. 1/1 PAPALIA

All'emendamento 21. 1, *al capoverso, dopo le parole*: « Ministero della pubblica istruzione » *inserire le altre*: « sentito il parere del Consiglio universitario nazionale » .

21. 1/2 PAPALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'articolo 114, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, e per i quali sia comprovata la impossibilità di chiamata di professori associati, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 9, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza, ove non esista, sia stato richiesto il posto di ruolo" ».

21. 1 IL GOVERNO

Sostituire le parole da: « ovvero » *sino alla fine con le altre*: « allorchè, ricorrendone le condizioni, non sia stato possibile conferirli ai sensi del precedente articolo 9 ».

21. 2 CHIARANTE, PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Gli emendamenti 21. 1/1 e 21. 1/2 si illustrano da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 21. 2 si tratta di correggere in senso formale soprattutto l'ultimo periodo dell'articolo 21.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad illustrare l'emendamento 21. 1 e ad esprimere il parere sugli altri emendamenti.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, mi limito a sollecitarne l'approvazione; per gli altri emendamenti, mi rimetto al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S P I T E L L A , *relatore.* Sono favorevole all'emendamento 21. 1 presentato dal Governo, favorevole all'emendamento 21. 1/1 presentato dal senatore Papalia, contrario agli emendamenti 21. 1/2 e 21. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21. 1/1, presentato dal senatore Papalia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21. 1/2, presentato dal senatore Papalia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, lo emendamento 21. 1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 21. 2 risulta pertanto precluso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 22.

Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 116 si intende applicabile anche oltre l'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

22. 2 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il disposto del'articolo 116, secondo comma, si intende applicabile fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità a professore associato semprechè non sia possibile provvedere con le supplenze previste dall'articolo 114 ».

22. 1 IL GOVERNO

C H I A R A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C H I A R A N T E . Signor Presidente, noi presentiamo un emendamento soppressivo perchè ci sembra che questo sia uno dei punti più pericolosi del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Questo articolo fa riferimento all'articolo 116 del decreto n. 382 che prevede soltanto sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità e, quindi, in modo del tutto transitorio, la possibilità di continuare a conferire degli insegnamenti attraverso lo strumento dell'incarico, cioè attraverso un con-

tratto privato a tempo determinato; è una disposizione assolutamente transitoria che era prevista proprio per la fase di avvio della legge sulla docenza, non a caso, fino alla prima tornata dei giudizi di idoneità. Se invece passasse il testo dell'articolo 22 — ho notato che il Governo non ne ha l'intenzione perchè propone un emendamento sostitutivo; noi però preferiremmo la pura e semplice soppressione — si avrebbe semplicemente la reintroduzione dell'incarico nell'università italiana, cioè uno degli obiettivi fondamentali per il quale era stata votata la legge sulla docenza universitaria verrebbe a cadere, dopo che si è costituito un corpo docente che ha già raggiunto, se non sbaglio, le 35.000 unità tra associati e professori ordinari senza contare un altro numero indeterminato di incarichi.

Per queste ragioni noi proponiamo l'emendamento soppressivo che consideriamo più idoneo dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Per quanto riguarda l'emendamento 22. 1, devo sottolineare che il Governo si è fatto carico delle preoccupazioni espresse dal senatore Chiarante, ma voglio aggiungere che in via amministrativa, con richiamo alle università, è stata già fatta presente la preoccupazione di un ricorso all'istituto del contratto, prevedendo che esso può essere stipulato solamente quando non vi sia la possibilità di ricorrere a supplenze, in casi di insegnamenti particolari.

È sostanzialmente questa la direttiva che viene qui richiamata.

La ragione per la quale insisto sul mantenimento di questo emendamento, onorevoli colleghi, senatore Chiarante, è l'agibilità, proprio perchè non è stato raggiunto l'assetto organico del decreto n. 382. Ci sono le nuove università e i nuovi corsi di laurea che si trovano in difficoltà per il normale svolgimento dell'attività. Quindi la preoccupazione del senatore Chiarante mi sembra che sia perfettamente compresa nell'emendamento presentato dal Governo, perchè subordina la possibilità di ricorrere al contratto sempre che non si sia provveduto con supplenze previste dall'articolo 114, per cui sono state date precise disposizioni alle università nel senso che non si può fare ricorso a supplenze fino a che non vi sia la utilizzazione piena anche dei professori associati già inquadrati nelle università.

Quindi, proprio per ragioni di agibilità e nello stesso spirito delle osservazioni del senatore Chiarante, mi permetto di raccomandare l'approvazione del suddetto emendamento.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Capisco le argomentazioni del Governo, il quale tende ad eliminare il disposto dell'articolo 22 che è assolutamente iniquo: non c'è bisogno di richiamare un durissimo articolo scritto dal professor Valitutti, ex ministro della pubblica istruzione, a questo proposito, ma sarei per l'emendamento soppressivo. Per quale motivo? Signor Ministro, nell'emendamento proposto dal Governo, si dice: sempre che non sia possibile provvedere con le supplenze previste dall'articolo 114. Ma l'articolo 114 al primo comma pone dei limiti che non sono corretti esplicitamente dall'emendamento 22. 1 del Governo che dice: « fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità... » eccetera. L'articolo 114 prevede supplenze fino all'espletamento della prima tornata. Come si fa ad invocare le supplenze previste dall'articolo 114 quando nel primo comma è fissato un limite temporale ben preciso?

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Ma è proprio per questo che non sono sufficienti!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* S P I T E L L A , *relatore.* Il relatore ritiene che l'emendamento proposto dal Governo sia sufficientemente chiaro e motivato, anche in relazione alla preoccupazione che ha prima espresso il senatore Ulianich. Si potrebbe forse formulare l'emendamento in un altro modo, ma mi sembra che il testo risulti chiarissimo, per cui sono favorevole all'emendamento del Governo e contrario a quello del senatore Papalia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 2, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22. 1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 23.

Sono ammessi alla prima tornata dei giudizi di idoneità per professore associato coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, abbiano presentato la relativa domanda di ammissione al giudizio entro il 14 marzo 1981.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 23. 0. 1. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 23, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« Nei concorsi a posti di professore universitario ordinario non si può far parte delle commissioni giudicatrici per due volte consecutive.

La stessa disposizione si applica anche nei concorsi a posti di professore associato ».

23. 0. 1 IL GOVERNO

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento si illustra da sè. Mi sembra una norma molto opportuna, nel senso che si stabilisce che per i concorsi a professore universitario non si può far parte delle commissioni per più di due volte consecutive; analogamente avviene per i professori associati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* S P I T E L L A , *relatore.* Questa norma era stata inserita nella parte che riguarda i concorsi per professori associati. Credo però che sia più giusto farne una norma di carattere generale che riguardi tutti i professori ordinari. Il mio parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 24.

I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina a professore universitario di ruolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono immediatamente impugnabili anche dai candidati.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

Art. . . .

« Negli stessi limiti e con le stesse modalità previste dall'articolo 4, il Ministro della pubblica istruzione può riservare una percentuale di posti di professore universitario associato per chiamata diretta di cittadini italiani che occupino una corrispondente posizione in università o in qualificati centri di ricerca stranieri.

La qualificazione della istituzione e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103.

Per i ricercatori universitari una stessa percentuale di posti calcolata sul numero complessivo di quelli messi a concorso è riservata ai cittadini italiani che comprovino di aver svolto attività di ricerca presso università o qualificati centri di ricerca stranieri.

I relativi concorsi si svolgono su scala nazionale. Le commissioni sono composte da due professori ordinari e straordinari ed uno associato estratti a sorte, gli ordinari su sei nominativi, e l'associato su tre nominativi designati dal Consiglio universitario nazionale per ciascun raggruppamento.

I vincitori sono nominati ricercatori con il loro consenso su chiamata delle facoltà che intendono avvalersi dei risultati del concorso.

In mancanza, le nomine dei vincitori sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione presso università di nuova istituzione.

Il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai cittadini italiani ».

24. 0. 1 IL GOVERNO

Art. . . .

« In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina, i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome, operando ai fini della didattica e della correlata attività assistenziale presso la scuola autonoma di ostetricia nella quale prestano o prestavano servizio sino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di direttore.

Alla cessazione di tale utilizzazione la facoltà determina, nell'ambito del relativo raggruppamento, la disciplina di insegnamento di tali professori ».

24. 0. 2 IL GOVERNO

Art. . . .

« I direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi nel ruolo dei professori ordinari

ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza su quelle scuole autonome ».

24. 0. 4 SARTI, VITALE Giuseppe, SENESE SANTONASTASO, TRIGLIA, LOMBARDI, DONAT-CATTIN, AMADEO, VENTURI, MAZZOLI, LAI, NEPI, CENGARLE, ROSSI, SICA, DEL PONTE, SANTALCO

All'emendamento 24. 0. 3, *al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Analoga indennità di carica, con le medesime disposizioni, è assegnata ai direttori dei dipartimenti ».

24. 0. 3/1 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL, BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO EDGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

Art. . . .

« I limiti inderogabili di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

L'indennità di carica per i rettori e i direttori delle università e degli istituti superiori e quella per i professori designati a supplire i rettori nei casi di loro impedimento o assenza, previste rispettivamente dal terzo comma dell'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

I relativi oneri sono a carico dei bilanci universitari ».

24. 0. 3 IL GOVERNO

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento 24. 0. 1 si illustra da sè; tuttavia, è importante spendere qualche parola. Questo emendamento del Governo è teso a favorire il recupero per le università italiane di italiani che siano docenti in università straniere o che, avendo svolto attività di ricerca, possono partecipare con un minimo di riserva di posti ai concorsi per ricercatori. È una norma tesa quindi a recuperare all'università italiana esperienze intellettuali, culturali e di ricerca che sono state approfondite nelle università straniere e che possono rischiare, se non recupera con qualche norma incentivante, di lasciare definitivamente il nostro paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 24. 0. 1.

S P I T E L L A , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento 24. 0. 2 fa riferimento ad altre disposizioni precedenti ed analoghe votate dal Parlamento e tende a disciplinare la situazione dei docenti delle scuole di ostetricia, che sono nell'ambito della facoltà di medicina ma con normativa particolare, senza per questo compromettere l'assetto definitivo che queste scuole e il relativo personale dovranno avere nel qua-

dro della riforma degli studi medici. Quindi, ritengo che l'emendamento, così come è stato formulato dal Governo, risponda a criteri di obiettività.

D O N A T - C A T T I N . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N . Signor Presidenze, l'emendamento 24.0.2 preclude il 24.0.4 che porta anche la mia firma. Quest'ultimo è stato formulato sulla base di indicazioni accolte in leggi del 1973 e del 1979: nel primo caso, cioè nel 1973, per un emendamento che porta come prima firma quella del senatore Falcucci, attualmente ministro della pubblica istruzione. Resta il fatto che quelle due disposizioni sono pressochè identiche all'emendamento da noi presentato e non a quello, estremamente più circospetto, ritardatore e dilazionatorio, presentato dal Governo.

Quindi, prima di passare al voto, vorrei non soltanto capire qual è il motivo del mutamento di posizione, ma anche far presente che si crea una condizione di disparità fra coloro che sono stati interessati dalle due precedenti leggi e coloro i quali, a parità di condizioni di partenza, vengono presi in considerazione con la presente norma.

B O M P I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I. Signor Presidente, vorrei dire alcune parole di chiarimento che, forse, vanno incontro anche alle richieste avanzate dal senatore Donat-Cattin.

Come tutti sanno, il conseguimento del diploma di ostetricia si ottiene in un duplice ordine di scuole: alcune sono scuole annesse alle cliniche ostetriche ginecologiche delle università, altre sono scuole autonome, cioè istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sono affidate alla vigilanza delle università. Mentre le prime sono tutte ubicate presso le facoltà di medicina (e sono attualmente 30 in Italia), quindi non presentano problemi particolari perchè di diritto è direttore il direttore della clinica ostetrica e ginecologica e il personale è universitario (non ha quindi una normativa autonoma), le scuole autonome sono rette da una disciplina che è specifica e che risale ancora al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Si tratta, ovviamente, di una disciplina che potremmo considerare, entro certi limiti, superata; infatti, più volte siamo tornati su questo argomento, chiedendo anche che si arrivasse ad una verifica dell'attualità del criterio che regola la direzione ed il funzionamento delle scuole autonome di ostetricia. Il riordinamento di questa materia, attualmente, è previsto nell'ambito del riordinamento degli studi medici e, a nostro parere, la scuola di ostetricia dovrebbe essere assimilata a quelle scuole dirette a fini speciali che ha creato la legge universitaria e che sono state messe a punto, almeno sotto la forma istitutiva, con recente decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, anche se nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 si fa esplicita riserva alla disciplina delle scuole di ostetricia da demandarsi ad un provvedimento congiunto del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità.

Ebbene, cosa dice l'articolo 8 di questo regio decreto del 1936? Dice che ai professori direttori si applicano, nella misura in cui ciò sia possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle relative ai concorsi, alle nomine, ai conferimenti di grado di ordinario, ai trasferimenti in carica e alle supplenze; però dice anche: « I trasferimenti di detti professori sono ammessi soltanto da scuola a scuola ». È una norma di legge esplicita! Il testo così continua: « Le relative proposte debbono essere fatte salvo il diritto di iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 22 gugno 1925, n. 1071, dal rettore dell'università cui compete la vigilanza della scuola sentita la facoltà di medicina ». Questo è l'articolo 8.

Cos'è avvenuto nel 1973? Con i provvedimenti Malfatti si è assimilato lo stato del professore direttore delle scuole di ostetricia a quello di professore aggregato, a quella fisionomia particolare di docente che era stata creata in precedenza, e, come per i

professori aggregati, tale categoria è passata *una tantum* (cioè quelli che erano in servizio a quella data perchè in seguito non sono stati più fatti professori aggregati) nell'ambito del ruolo dei professori straordinari e poi ordinari. A questo punto, vorrei direi per inciso che sia il testo dell'emendamento Sarti sia il testo dell'emendamento presentato dal Governo contengono una imperfezione perchè si parla di immissione nel ruolo di professori ordinari mentre si dovrebbe precisare che l'ingresso avviene a livello di « professori straordinari » perchè la prima fase è sempre per lo straordinario, anche per le scuole di ostetricia, tant'è vero che tutti i professori direttori delle scuole di ostetricia nel 1973 sono stati immessi come straordinari e dopo tre anni hanno avuto la verifica della loro qualifica. Questo, comunque, è un inciso; il concetto si può esprimere, se necessario, e non sposta il succo del discorso.

Ebbene, cosa è avvenuto dopo il 1973? Automaticamente tutti i professori direttori delle scuole di ostetricia hanno chiesto di essere inseriti (come spettava loro di diritto essendo passati a professori ordinari) nelle facoltà mediche e hanno così sguarnito le scuole di ostetricia. Questa è la realtà. Sono rimasti in servizio solo alcuni professori direttori in quelle sedi dove era prevista l'istituzione della facoltà di medicina e attivati « corsi sdoppiati » di clinica ostetrica. Non facco nomi, non indico sedi; però di fatto si è realizzata questa situazione.

Ebbene, succede che si determina — mediante questo meccanismo — una impossibilità di provvedere con continuità all'insegnamento nelle scuole di ostetricia. Infatti le sedi che restano sguarnite vanno incontro necessariamente ad incarichi ed ancora oggi abbiamo una situazione di incarico che riguarda tutte le scuole autonome di ostetricia. Recentemente la situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che tre direttori « incaricati » di queste scuole, che avevano mantenuto il ruolo universitario, si sono presentati al concorso per associato e tre di questi sono ormai professori associati, che non ricevono ancora l'inquadramento presso le facoltà dalle quali dipende anche la scuola di ostetricia perchè il Ministero della pubblica istruzione non può verificare esattamente se e dove hanno svolto la didattica che inerisce ai corsi per gli studenti. La didattica l'hanno fatta nelle scuole di ostetricia, non l'hanno fatta nelle facoltà e ciò rappresenta un problema di « inquadramento ».

Due professori incaricati non si sono ancora sottoposti al giudizio di idoneità: sono stati prudenti, in attesa di vedere che cosa succedeva.

Cinque professori sono primari ospedalieri di città del Sud e hanno avuto l'incarico, dall'università che esercita la vigilanza, di gestire i corsi; ma questi rappresentano una fattispecie diversa che va pure considerata con molta attenzione.

C'è poi un direttore universitario incaricato che si è sottoposto al giudizio di idoneità per associato e che non è stato ritenuto idoneo. Questa è la situazione molto variegata esistente in tale sistema!

Allora ritengo che, se proprio si vuole accogliere il principio del 1973 (tenendo però presente che il concorso del 1979 è stato bandito espressamente per le scuole di ostetricia e ha dato luogo ad un giudizio nel quale la commissione ha indicato che i requisiti di preparazione scientifca per le scuole di ostetricia e per poter esercitare la funzione di professore direttore erano diversi da quelli di professori ordinario o straordinario delle facoltà di medicina) se si vuole — ripeto — andare incontro a questa specie di sanatoria che prolunga il regime del 1973, bisognerebbe poi però chiudere con questo problema, altrimenti non potremo mai più bandire dei concorsi per professori direttori delle scuole di ostetricia a norma del regio decreto n. 2128 (che è del 1937 — siamo d'accordo) ma che regola questa materia, perchè non ci sarà più nessuna facoltà la quale si fiderà di bandire dei concorsi autonomi per le scuole di ostetricia, che divengono « scorciatoie » per il concorso d'ordinario.

Posso anche andare incontro a questo desiderio manifestato — oggi — dagli autorevoli presentatori dell'emendamento; ma allora si dovrebbe anche sanare la situazione di questi tre direttori divenuti tre asso-

ciati. Bisognerebbe introdurre un ulteriore comma nell'articolo.

Pertanto, oltre la modifica al rigo ottavo del testo del Governo della parola « ordinari » con la parola « straordinari », andrebbe aggiunto anche, tra il primo e il secondo comma, un altro comma che così dovrebbe recitare: « I professori direttori incaricati delle scuole autonome di ostetricia che ottengono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nelle fasce di professori associati sono immessi nel ruolo dei professori associati ed assegnati all'università cui spetta la vigilanza della scuola autonoma ed esplicano le proprie funzioni didattiche ed assistenziali presso la scuola medesima mantenendone la direzione fino all'espletamento dei concorsi per la copertura del posto di direttore ».

Credo di aver dato una risposta alle preoccupazioni del senatore Donat-Cattin e di aver spiegato perchè il Governo ha ritenuto importante che, pur essendo incardinati nell'università madre che esercita la vigilanza sulla scuola, tuttavia l'esercizio delle loro funzioni didattiche fosse assicurato alla scuola vigilata, perlomeno fino alla revisione generale della normativa delle scuole di ostetricia nell'ambito della riforma della facoltà di medicina.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 24. 0. 2.

* S P I T E L L A , *relatore.* La materia è estremamente delicata. La questione dello straordinario credo sia implicita. Poichè la legge dice che i professori di ruolo sono costituiti dalla fascia degli ordinari e degli associati, credo che il riferimento sia in questo senso. La differenza tra i due emendamenti, secondo me, non esiste perchè in sostanza tutto ciò che è detto nell'emendamento 24. 0. 4 è detto anche in quello del Governo che in più contiene alcune precisazioni e alcune integrazioni. Per questo motivo sono favorevole all'emendamento del Governo. Se poi viene presentato un subemendamento integrativo, esprimerò il mio parere anche su quello.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Mantengo l'emendamento; voglio poi assicurare al senatore Donat-Cattin che non c'è nessun ritardo circa il problema del passaggio nel ruolo dei professori ordinari, che ovviamente presenta la prima fase di straordinariato, i quali senza alcun dubbio a questo riguardo sono assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome. Sono perciò assegnati alla università; si prevede soltanto, nel testo del Governo, che, fino all'espletamento dei concorsi a posti di direttore, continuano a svolgere tali funzioni per evitare una situazione di vuoto che verrebbe a danneggiare queste scuole. Alla cessazione di tale funzione l'università dispone, come per tutti gli altri professori, per quale disciplina di insegnamento debbano essere utilizzati. È accolta quindi la sostanza dell'emendamento illustrato dal senatore Donat-Cattin e ci si fa carico del funzionamento delle scuole di ostetricia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24. 0. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 24. 0. 4 è pertanto assorbito.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Ritiro l'emendamento 24. 0. 3/1.

F A L C U C C I . *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento 24. 0. 3 introduce una norma che disciplina la gestione finanziaria e amministrativa delle università e che prevede la possibilità di elevazione dell'indennità di carica per i direttori e i rettori dell'università degli studi superiori e per quelli designati a supplire i rettori. Si riconosce, infatti, universalmente che

in relazione, soprattutto, agli accresciuti compiti e alle accresciute responsabilità dei rettori, l'attuale indennità di carica non è ulteriormente sostenibile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 24. 0. 3.

S P I T E L L A . *relatore.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24. 0. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 25.

Le università possono partecipare a programmi di ricerca per lo sviluppo scientifico o tecnologico, anche se si attuano in forma societaria, a condizione che la quota di partecipazione sia limitata e di modesta entità, che l'atto costitutivo preveda che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico, che sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca, che le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte della Comunità economica europea o di organismi pubblici operanti su base nazionale, internazionali o esteri e che ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università.

La partecipazione societaria dell'università è autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di criteri generali dallo stesso adottati, sentito il Ministro del tesoro e previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le università possono partecipare a consorzi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico in tutti i casi in cui disposizioni legislative consentano la partecipazione agli stessi da parte di enti di ricerca o di enti pubblici, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione d'opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali od esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori, ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale ».

25. 1 IL GOVERNO

Dopo le parole: « Comunità economica europea » *inserire le altre*: « o delle regioni ».

25. 2 PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, GUERRINI

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento 25. 1 è teso a rafforzare l'impegno di ricerca dell'università e stabilisce criteri che il Governo ritiene più equi e funzionali rispetto agli obiettivi di un potenziamento della ricerca e per quanto riguarda la ripartizione dei proventi relativi ai progetti di ricerca.

P A P A L I A . Domando parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A Ritiro l'emendamento 25. 2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P I T E L L A , *relatore.* Sono favorevole, anche se avrei preferito una riformulazione del testo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 25. 0. 1, presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 25, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« Il quindici per cento dei proventi delle prestazioni dei contratti e delle convenzioni di ricerca di cui all'articolo 66 e il quindici per cento dei compensi comunque dovuti anche a titolo privato a professori universitari ed a ricercatori universitari per lo svolgimento di attività scientifiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali affluiscono ad un fondo unico di ateneo destinato esclusivamente al potenziamento delle attrezzature scientifiche dei dipartimenti e delle università.

L'impiego di tali fondi è deliberato dal consiglio di amministrazione su conforme parere del Senato accademico sentite le commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma.

Ai fini di cui ai precedenti commi i professori universitari ed i ricercatori universitari devono comunicare al rettore gli incarichi di ricerca ricevuti.

Il limite del trenta per cento stabilito dall'articolo 66, terzo comma, è elevato al quarantacinque per cento ».

25. 0. 1

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Ritengo di avere illustrato questo emendamento insieme all'emendamento 25. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P I T E L L A , *relatore.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* U L I A N I C H . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, vorrei fare un'osservazione preliminare. Non si può non constatare il fatto che si vara un disegno di legge di grande rilevanza come il n. 1936 in un'Aula semideserta. Ci sarebbe da chiedersi allora quale sia il senso ultimo della discussione in Aula, quando in sede referente in Commissione abbiamo avuto una presenza quasi superiore a quella attuale. Ci sarebbe un pochino da rivedere i meccanismi che regolano l'invio delle leggi in Aula, poste queste condizioni reali.

Vorrei fare un'altra osservazione preliminare. Il disegno di legge n. 1936, dopo queste sedute in Aula, appare, per quanto riguarda la sua estensione, il doppio rispetto al testo giunto in Aula, non solo in senso materiale, ma anche in senso sostanziale: interi articoli sono stati sostituiti, sono state inserite delle dimensioni sconosciute alla Commissione di merito, il tutto perchè non si è voluto rinviare in Commissione questo provvedimento affinchè si potesse più organicamente e più approfonditamente esaminare l'insieme degli emendamenti.

Per questo non capisco quello che aveva detto il presidente della Commissione Buzzi, in funzione sostitutiva del relatore, a proposito di autodisciplina, di autolimitazione. Dopo queste conseguenze le espressioni del senatore Buzzi appaiono addirittura ironiche, senza che egli lo abbia voluto. Tuttavia questo è un modo di legiferare che non può non apparire — mi sia permesso dirlo — affrettato, sconclusionato e privo di una visione organica del disegno di legge che si va ad approvare.

Chiedo ai colleghi, domani o appena sarà stampato il testo, di dedicarsi alla lettura di questo meraviglioso parto dell'Aula. Ci sarà da meravigliarsi ancora pensando che lo stesso presidente Buzzi aveva richiamato ad un esame più attento: non ho la sensazione — devo dirlo con estrema sincerità — di aver assistito ad un esame più attento, perchè un esame più attento su certi problemi non si improvvisa.

Si deve avere il tempo sufficiente per confrontare le posizioni; il Parlamento è sovrano, è libero, ma direi che c'è anche una metodica che non può essere disattesa, mentre a me è parso di vedere questa metodica di serietà disattesa in quest'Aula.

Chiedo scusa per questo giudizio, ma è necessaria anche la sincerità. Sul discorso di merito, dopo aver fatto ancora una osservazione della quale prego di tenere conto fuori di quest'Aula, in sede di coordinamento (ciò vale per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 che sono stati approvati dall'Assemblea in rapporto all'articolo 19 del decreto n. 382), pongo il problema se non sia il caso di inserire la sostanza degli emendamenti approvati nell'articolo 110 della stessa legge, perchè non si corra il pericolo di uno stravolgimento dello stesso articolo 110.

Per quanto riguarda la sostanza di questo disegno di legge, ho già avuto modo di intervenire a nome del mio Gruppo sia nella discussione generale, sia prendendo la parola nell'ambito dei singoli emendamenti. Devo però ribadire un giudizio di fondo: questa legge stravolge alcuni cardini fondamentali della legge n. 28 e del decreto n. 382 relativi alla riforma della docenza universitaria. È stato detto a proposito dell'incompatibilità per il tempo pieno che una eccezione è stata fatta per il preside. Tut-

tavia, colleghi, vorrei osservare che ci sono dei dipartimenti che possono essere più vasti di una facoltà e voi avete lasciato la possibilità dell'opzione per una carica, non per un tempo pieno o definito. Scegliere un tempo pieno in rapporto ad una carica è uno stravolgimento — come ho già detto — del decreto n. 382. Si tratta di un tempo pieno che nella intenzione del legislatore era legato alla piena dedizione, alla ricerca e alla didattica; d'ora in avanti sapremo che si opterà per un tempo pieno per diventare rettore, per diventare direttore di dipartimento o per diventare consigliere del consiglio di amministrazione.

Allo stesso criterio a mio avviso è ispirato l'articolo 7. Si è detto che è una norma transitoria ma io desidero sapere che cosa impedirà alla fine del quadriennio di riconfermare quanto è stato sanzionato con questa legge. Anche questo è uno stravolgimento che ha obbedito a spinte corporative, sia detto con estrema chiarezza. A me pare che per tutti questi motivi, nonostante gli elementi positivi del testo e le affermazioni positive espresse dal Ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda l'attività del Ministero, il bando dei ricercatori e i dottorati di ricerca, il bando previsto in autunno per nuove cattedre, i posti liberi per associato che fanno parte di un programma certamente positivo nell'orizzonte di azione del Ministero competente, nonostante la serietà e l'onestà del Ministro e dei colleghi che non voglio mettere in nessun caso in dubbio, non viene meno la povertà del disegno di legge n. 1936. A mio avviso è stato operato e verrà concluso questa sera in Aula un errore gravissimo dal quale come Gruppo vogliamo dissociarci con estrema nettezza. Per questi motivi annunzio il voto contrario della Sinistra indipendente.

* C H I A R A N T E . Signor Presidenre per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Signor Presidente, non è certo motivo di soddisfazione dover constatare al termine del dibattito che questi due giorni di discussione hanno confermato pienamente sia le preoccupazioni di metodo, sia il giudizio di merito negativo che il nostro Gruppo aveva già espresso nel corso della discussione generale.

La preoccupazione di metodo era che una discussione su aspetti fra loro così differenziati della normativa sulla docenza universitaria, su un testo disorganico ed inoltre su un elevato numero di emendamenti — in massima parte presentati all'ultimo momento dal Governo e sui quali non c'è neppure stata la possibilità di effettuare quell'approfondimento che sarebbe necessario, trattandosi di materia giuridicamente e particolarmente complessa — avrebbe inevitabilmente portato innanzitutto ad un dibattito molto confuso. Non sorprende la generale disattenzione in cui questo dibattito è caduto, anche se debbo associarmi alle considerazioni del senatore Ulianich nel constatare con amarezza come materie di tanta rilevanza finiscano con l'essere deliberate con una così scarsa partecipazione. Tale dibattito confuso ha portato ad un testo estremamente farraginoso, molto più complesso di quanto non fosse quello iniziale e che difficilmente avrà un cammino facile nell'altro ramo del Parlamento.

Per questo noi avevamo avanzato la proposta di stralcio onde concentrare immediatamente la discussione e la votazione sui due punti più urgenti (lo stato giuridico provvisorio dei ricercatori e le correzioni alle modalità di svolgimento delle prove di idoneità), consentendo in tal modo un dibattito stringato in Aula e il passaggio all'altro ramo del Parlamento di un testo che potesse essere oggetto di un rapido esame anche da parte della Camera, riportando invece in Commissione gli altri articoli ed i numerosissimi emendamenti presentati anche dal Governo; in questo modo avremmo esaminato più approfonditamente la materia, consentendo una discussione più seria di quella che invece si è svolta. La nostra proposta è stata respinta ed i risultati sono stati negativi, anche per quanto riguarda il contenuto del provvedimento.

Certo, noi comunisti non sottovalutiamo il fatto che la nostra insistenza su alcuni

temi nel dibattito che si è svolto da luglio, quando è iniziato l'*iter* in Commissione, ad oggi, ha portato a qualche piccolo risultato: rispetto all'iniziale disegno di legge del Governo costituisce un passo avanti il fatto che per lo meno non è stata prevista la possibilità di continuare a conservare la collocazione dei professori a tempo definito per coloro che devono assumere la funzione di direttori di dipartimento e di direttori di dottorato di ricerca. Ma questo piccolo passo avanti non diminuisce la gravità del *vulnus* recato alla norma sul tempo pieno da ciò che è previsto — come sottolineava ora il collega Ulianich — a proposito dei presidi di facoltà per i quali invece, chissà perchè, non viene previsto un impegno a tempo pieno.

Qualche piccolo passo avanti c'è stato anche in Aula con l'introduzione di una qualche limitazione rispetto a pressioni corporative di qualche categoria, ad esempio a proposito dell'articolo 8, e rivendichiamo come un nostro merito aver stimolato il Governo di fronte alla gravità di una norma quale quella contenuta nell'articolo 22 che avrebbe significato l'introduzione a pieno titolo dell'incarico nel quadro dell'ordinamento universitario. Se ci sono stati questi piccoli passi avanti, è però indubbio che il segno complessivo di questo provvedimento è negativo. Ci sono delle norme di carattere tecnico, l'abbiamo detto, che rispondono ad esigenze di funzionalità. Il segno politico è dato da alcune norme che hanno una precisa qualificazione che è quella di rappresentare un netto passo indietro rispetto a quel parziale avvio di un processo riformatore che si era inteso introdurre nelle università con la legge del 1980 e con il successivo decreto delegato. È un passo indietro proprio sul punto più delicato, cioè sull'introduzione del principio del tempo pieno per quel che riguarda l'espletamento dei doveri di insegnamento nell'università.

Sono convinto che non esca un incoraggiamento, ma, al contrario, esca un grave arretramento per l'università italiana dalla normativa stabilita dall'articolo 3, sia per il fatto che viene previsto per i presidi di facoltà questa singolare possibilità di continuare a svolgere la propria funzione anche a tempo definito, sia per il senso generale della normativa che riduce il tempo pieno a qualcosa che si rapporta al fatto di svolgere determinate funzioni dirigenziali, quale quella di direttore, di direttore di dipartimento e dei corsi di dottorato e di ricerca, e non ne fa invece condizione normale, prevalente e ordinaria che deve costituire l'asse fondamentale della docenza universitaria, quindi il corpo entro cui vengono normalmente scelti coloro che vengono chiamati a funzioni dirigenziali all'interno delle università.

Ed è un senso negativo anche il modo in cui è stata risolta la questione dello stato giuridico provvisorio dei ricercatori a questo proposito, perchè si è introdotta una deroga rispetto al divieto di svolgimento di attività professionali, ma non si è accompagnata questa deroga con nessuna incentivazione per coloro che invece compiono la scelta di dedicarsi a tempo pieno all'attività di ricerca nelle università.

Si è voluta varare una normativa che riapre le categorie di coloro che sono ammessi alle prove di idoneità per ricercatori; con l'effetto pratico che questa riapertura avrà — e questo è un punto sul quale non ci è stata data risposta nè da parte del Governo nè da parte del relatore — di ritardare tutti i tempi di svolgimento delle procedure di idoneità, perchè è chiaro che riaprire le categorie nel momento in cui sono già state bandite le prove della seconda tornata dei giudizi di idoneità significa necessariamente fare slittare tutto. Si avrà quindi uno slittamento di tutto il processo di attuazione della docenza ed ulteriori elementi di disordine che vengono introdotti nella università proprio quando faticosamente si sta cercando, da parte delle forze più impegnate in senso riformatore, di utilizzare quegli aspetti positivi che erano contenuti nella legge sulla docenza, per avviare un processo di rinnovamento.

È per questo che il nostro Gruppo ribadisce il suo giudizio negativo ed esprime voto contrario su questa legge. Ci auguriamo inoltre che questo disegno di legge venga profondamente modificato nell'altro ramo

del Parlamento. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

B O M P I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero commentare brevemente questo disegno di legge che ci accingiamo a votare, ma debbo in qualche modo riferirmi al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 « Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonchè sperimentazione organizzativa e didattica », che ne è la logica premessa. Quando fu varato come applicazione della delega ricevuta dalla legge n. 28, del 1980, i giudizi che furono emessi, sia in quest'Aula che nel paese, sono stati molto discordanti, anche se prevalentemente favorevoli.

È stato ammesso che la regolamentazione della docenza universitaria e delle relativa fascia di formazione era il nodo più intricato che si doveva sciogliere nel contesto della già molto intricata « questione universitaria » e che l'ulteriore attesa avrebbe irrimediabilmente compromesso non solo l'avvenire di molti « incaricati », ma anche la funzione e la possibilità stessa di sviluppo e di ripresa dell'università nel nostro paese. I giudizi positivi hanno attribuito al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 soprattutto il merito di aver finalmente precisato questa nuova fisionomia, questo nuovo disegno del corpo docente; inoltre lo stimolo ad un maggior impegno nell'Università — lo riconosco — rappresentato dalla istituzione del tempo opzionale (però anche adeguatamente remunerato, fatto questo che non si è verificato per le note ristrettezze di ordine economico che sta attraversando il paese e che ha vanificato largamente questa « indicazione » data dal provvedimento legislativo); la riapertura del reclutamento dei giovani, sia pure in forme nuove, cioè quelle del ricercatore; una maggiore apertura verso gli apporti culturali esterni all'università con l'istituzione del docente a contratto; l'avvio di forme di sperimentazione graduale verso una nuova struttura dell'università. Sono tutti fatti positivi, che noi tutti abbiamo unanimemente introdotto prima nella legge n. 28 del 1980 e poi visti recepiti dal Governo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

In negativo, al decreto n. 382 del 1980 sono venute varie critiche, alcune delle quali è onesto ricordare: e cioè la tendenza a deprimere la già scarsa autonomia di cui gode l'università, almeno in certi capitoli della propria organizzazione (ed è indubbio che nel decreto n. 382 si nota l'accentuazione del momento regolamentare rispetto alle normative precedenti); l'incongruenza, è stato detto, di procedere ad un riordinamento del personale prima ancora di avere riordinato le strutture e i titoli di studio, che pure costituisce in alcuni settori un problema urgente; la dilatazione enfatica del corpo dei docenti (è stato detto sempre come severa critica) prevedendo un organico che sarebbe stato partorito più da una ricognizione delle richieste sindacali che non da una verifica seria, reale delle necessità, settore per settore, dell'università; l'appiattimento, particolarmente criticabile, nella progressione delle carriere e la rinuncia alla selezione dei docenti (che ponendo eguale il numero degli ordinari ed il numero degli associati in pratica non si verifica): fatti questi che certamente danno una collocazione molto diversa a questa « nuova » rispetto all'Università « tradizionale ». Questi rilievi fanno parte delle critiche che sono state avanzate in quest'Aula, oltre che nel paese, e si aggiunga altresì la critica al relativamente esiguo numero di ricercatori che il decreto n. 382 del 1980 consente di introdurre nell'università penalizzando i giovani e privilegiando piuttosto il ciclo idoneativo di coloro che già sono all'interno dell'università.

Sono tutte valutazioni delle quali, evidentemente, abbiamo dovuto farci carico e alle quali abbiamo risposto in una maniera molto ferma approvando il decreto n. 382 del 1980 proprio perchè convinti che fosse uno strumento indifferibile, necessario per dare un senso di marcia allo « sbandamento » del-

l'università in Italia. Diciamo e riaffermiamo con la massima serenità di giudizio che il decreto n. 382 del 1980 — pur con le sue limitazioni — ha già consentito l'avvio del processo riformatore; ha messo in moto i meccanismi di progressione di carriera da tempo ormai inceppati e ha dato una risposta ad una vasta serie di situazioni di precariato da anni ristagnanti e, dunque, ha consentito il prospettarsi di una tranquillità di lavoro per molti giovani e meno giovani all'interno dell'università.

Non possiamo negare, e non può essere disconosciuto da nessuna parte politica, che la prima tornata dei giudizi idoneativi per professore associato e per ricercatore è stata già espletata, certamente non senza difficoltà nè qualche inconveniente derivante anche dalla massa, dal numero molto elevato di persone che hanno partecipato al primo giudizio idoneativo. Devo ricordare che globalmente, la prima tornata dei giudizi si è in pratica conclusa sia pure con uno scivolamento dei tempi previsti, ma ha dato luogo a ben novemila valutazioni ed è quindi una operazione « in positivo ».

Ci si avvia alla seconda tornata dei giudizi idoneativi; ci si avvia ai concorsi liberi per ricercatore, ai concorsi liberi per associato e — ce lo auguriamo — anche a concorsi per professore ordinario.

Tutti questi sono aspetti positivi posti in essere dall'approvazione della legge n. 28 del 1980 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tuttavia, il processo di revisione delle norme appena approvate è stato immediato. Non possiamo trascurare questo fatto: sono stati depositati, in due anni, ben venti progetti di legge d'iniziativa parlamentare alla Camera dei deputati e nove al Senato della Repubblica. Potremmo approfondire le ragioni di quanto è avvenuto, e ritrovarle — sostanzialmente — nella « pressione » che determinate categorie hanno esercitato su questo o quel parlamentare. Ma non voglio giudicare questo fatto; dico che — oggettivamente — ha concorso a rimettere in moto un processo di analisi delle norme da poco emanate dal decreto del Presidente della Repubblica numero 382 del 1980.

Dobbiamo dare atto al Governo di avere, ad un certo punto (e di questo gli diamo atto con molta soddisfazione), preso una iniziativa che doveva costituire un punto di riferimento, un punto stabile intorno al quale procedere, per venire incontro nell'esaminare questo desiderio ampio di revisione, che emergeva dal numero stesso e dall'ampiezza delle proposte che erano state depositate. Vi ripeto: venti alla Camera e nove al Senato!

Parte di questa materia è stata stralciata ed è arrivata in Aula. Conosciamo tutti i tre brevi — ma non per questo ininfluenti — disegni di legge autonomi che sono stati approvati. Le proposte Giudice e altri; Fiandrotti ed altri; Ferri ed altri, divenute ormai leggi dello Stato, e cioè n. 615 del 30 ottobre 1981, n. 725 del 6 ottobre 1982 e n. 724 del 6 ottobre 1982.

La Commissione ha lavorato con grandissimo impegno; devo ricordare ai colleghi che vi sono state ben 16 riunioni di Commissione oltre all'impegno profuso in molte riunioni di Sottocommissione, tutte molto attive e attente, che ci hanno consentito di affrontare in profondità tutti gli argomenti che sono stati posti sul tappeto. Pertanto il tentativo che è emerso anzitutto nella discussione generale, e poi, reiterato con il procedere del dibattito e dell'esame del provvedimento in quest'Aula, e che è stato ripetuto anche ultimamente nelle dichiarazioni di voto da parte di alcuni autorevoli colleghi dell'opposizione — tentativo che ha lo scopo di vanificare quasi il risultato che abbiamo ottenuto per una insufficiente maturazione di tutta la tematica che abbiamo discusso, evidentemente va respinto. Abbiamo lavorato in profondità, abbiamo potuto scambiarci le nostre opinioni, verificare tutte le ipotesi più opportune per meglio interpretare lo « spirito » e la « lettera » del decreto del Presidente della Repubblica numero 382 del 1980.

D'altra parte, voi tutti avrete potuto constatare come il Governo, il relatore e il Gruppo della Democrazia cristiana abbiano custodito — direi così — il testo approvato dalla Commissione, respingendo anche molti emendamenti che venivano dalla nostra

stessa parte politica, in Aula. Devo dare atto della sensibilità che hanno dimostrato i colleghi del mio Gruppo nel proporre prima questioni che meritavano certo di essere richiamate, ma anche nel ritirarle proprio per non stravolgere quelle linee generali del provvedimento alle quali ci siamo ispirati e doverosamente ottenuti. L'autodisciplina del nostro Gruppo, della nostra parte politica e di tutte le forze di maggioranza è stata completa e va sottolineata. Naturalmente non si può impedire ad alcune di proporre in Aula questioni sulle quali si ritiene esistano motivate esigenze, ma tali esigenze si verificheranno al momento e nelle sedi opportune.

Oggi abbiamo fatto il punto della situazione e riteniamo che questa legge sia uno strumento valido e che presenta molti aspetti positivi, soprattutto a favore dei candidati ai giudizi idoneativi ed ai concorsi. Le categorie non sono state affatto ampliate sotto l'aspetto qualitativo rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ma sono stati meglio precisati i termini con i quali i candidati maturano i requisiti per adire alle prove idoneative. Le norme concorsuali non sono state affatto cambiate, ma è stata precisata meglio la disciplina dei criteri e delle procedure che valgono per le commissioni: non è stato, cioè, creato nulla di nuovo, non ci sarà disparità sostanziale fra la prima e le altre tornate dei giudizi idoneativi. È nell'interesse dei singoli che esse siano state ampliate con l'istituzione di una terza tornata di giudizi idoneativi — fermo restando il principio che ciascun candidato può usufruire di due tornate — proprio per consentire una migliore preparazione e una più flessibile presentazione all'ingresso alla carriera universitaria o alla docenza, senza togliere nulla al rigore con il quale le commissioni dovranno operare.

Altre norme favorevoli sono state previste per l'allargamento al personale laureato della scuola dell'accesso al dottorato di ricerca.

Non dobbiamo dimenticare — inoltre — che le facilitazioni che abbiamo creato con questo strumento legislativo di inserimento degli associati nelle sedi di nuova istituzione rappresentano un beneficio reale e concreto per le università, e i corsi di laurea nelle sedi di nuova istituzione. Non dobbiamo dimenticare — infine — che potranno aumentare, con questo dispositivo, anche i legami fra « paese reale » e università attraverso la prevista istituzione di raccordi societari — senza scopi di lucro — fra le industrie e l'università stessa.

Queste e tante altre provvidenze sulle quali si potrebbe naturalmente ancora ragionare — se vi fosse tempo — sono contenute in questo strumento legislativo, al quale auguriamo la migliore fortuna. È chiaro — però — che non abbiamo terminato di esaminare, nell'ambito dell'università, tutti i problemi. Sono il primo a riconoscere che i problemi più urgenti che oggi si presentano sono quelli del finanziamento della ricerca, del rilancio dell'edilizia universitaria, della necessità di provvedere più incisivamente alle università meridionali, utilizzando anche gli strumenti finanziari che ci vengono, ad esempio, dalla Comunità europea e dai fondi speciali destinati allo sviluppo: mi risulta che esistono già degli studi in proposito, che vanno proseguiti con molta attenzione e ritengo che il Ministro della pubblica istruzione voglia dare tutto il suo contributo per risolvere questo problema.

Voglio chiudere augurandomi che questi provvedimenti vedano presto concluso il loro *iter* legislativo e auguro al signor Ministro di far da « madrina di battesimo » — mi consenta questa espressione, senatrice Falcucci — a questi nuovi provvedimenti, fra i quali includo anche il riordinamento della facoltà di medicina, che certamente sta molto a cuore a me come a tutti i medici italiani.

Il provvedimento che approviamo oggi in questa Aula, pur nel suo carattere limitato, è realisticamente inserito in questo processo ed è soprattutto per questi motivi che il Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana lo ritiene valido ed esprime su di esso voto favorevole. Ora si attende che i docenti ed i ricercatori, ottenuta serenità

di lavoro nelle università, si impegnino con grande responsabilità.

Credo che se potremo lavorare con questo spirito aperto di progresso a favore dell'università, faremo veramente di questo strumento della cultura uno strumento di progresso civile, a vantaggio della scienza, dei nostri giovani e del nostro paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Z I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Intendo esprimere — e spero che i senatori Chiarante e Ulianich non me ne vogliano — la mia piena soddisfazione per l'approvazione in questa Camera del disegno di legge n. 1936 che, come mi pare abbia detto il senatore Bompiani, completa in una certa misura l'opera iniziata con la legge n. 28 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Approfitto per dire che se ritengo necessario per così dire un 382-*bis*, sono assolutamente convinto che dopo un 382-*bis* non ci possa essere un 382-*ter* e che invece si debba aprire l'altra fase che mi sono permesso di indicare nel mio precedente intervento in sede di discussione generale e che è stata indicata anche dal senatore Bompiani.

I senatori Ulianich e Chiarante hanno avanzato delle critiche molto severe nei confronti di questo provvedimento ed hanno usato delle parole pesanti. Si è parlato di metodica della serietà disattesa, di stravolgimento della legge n. 28 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Ritengo che, come sovente succede in queste circostanze, le parole siano più grandi e più pesanti delle cose.

Infatti, per quanto riguarda il metodo, non credo che nessuno possa avere l'impressione di essere in presenza di una sorta di legge-*blitz*, che sia stata presentata e discussa in una settimana ed approvata in un'ora. Vorrei ricordare che questo disegno di legge è stato presentato il 14 giugno 1982, cioè oltre sei mesi orsono. Pertanto mi sembra oltremodo incongruo da un canto auspicare tempi più rapidi per l'approvazione dei disegni di legge, arrivando addirittura da parte di taluno a proporre l'abolizione di una delle Camere, e dall'altro canto pensare che sei mesi di discussione in una Camera non siano sufficienti.

Il senatore Bompiani ha accennato alle numerose sedute della Commissione pubblica istruzione; io vorrei accennare alle ancora più numerose riunioni per così dire extraparlamentari con le rappresentanze delle varie associazioni, con i sindacati, con i partiti, le riunioni informali, le sottocommissioni e così via.

Non abbiamo discusso a sufficienza? Se si aveva la sensazione che ci fosse ancora bisogno di discutere, ritengo che questa sensazione sarebbe stato meglio rappresentarla in sede di Commissione quando non erano ancora chiusi i lavori della medesima.

Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo, non mi pare che abbiano trovato un'opposizione decisa e netta: molti di questi emendamenti sono passati non so se con l'approvazione anche dell'opposizione o comunque con il suo benevolo disinteresse. In ogni caso chi sarebbe stato in grado di garantirci, se fossimo tornati in Commissione, che poi in Aula chiunque di noi ed anche il Governo non avrebbe presentato degli altri emendamenti? Infatti, la materia è tale per cui si può pensare che non si finirà mai di discutere e soprattutto che si continuerà a discutere dopo l'approvazione della legge.

Per quanto riguarda il merito, a me sembrava — come ho già detto nel precedente intervento — che tre fossero i punti difficili. Innanzitutto il problema dei ricercatori: che ci fosse questo problema mi pare che sia riconosciuto da tutti perchè anche la proposta avanzata dal senatore Papalia parte proprio dal riconoscimento che questo problema esiste; certo dà una soluzione diversa da quella indicata dalla Commissione e dal Governo, una soluzione però, mi consenta il senatore Papalia, più pericolosa perchè tenta, a mio giudizio, di precostituire una differenza tra ricercatori a tempo pieno e ricercatori a tempo definito che credo

ancora nessuno di noi si sente di accettare. Infatti, se capisco bene, l'orientamento prevalente è che quando si arriverà a definire lo *status* giuridico dei ricercatori questi dovranno costituire una categoria di operatori a tempo pieno dentro l'università.

Da questo punto di vista dunque è stato più pericoloso l'emendamento proposto dal senatore Papalia rispetto a quello proposto dalla Commissione e dal Governo, che si limita a prendere atto della situazione penalizzando, perchè è giusto che sia così, coloro che hanno altre attività professionali. Per quello che riguarda la modifica dei giudizi di idoneità non mi sembra che ci siano state, nemmeno in Aula, grandi discussioni; le proposte della Commissione integrate da quelle del Governo sono andate *de plano*. Sul terzo punto che riguarda le incompatibilità ci sono state discussioni in Commissione e sono emersi dissensi anche qui in Aula.

A me pare tuttavia che anche in questo caso le cose siano meno gravi di quanto non si penserebbe ascoltando gli interventi di alcuni colleghi. Per quanto concerne il problema del preside, c'è uno stato di fatto di cui dobbiamo farci carico, c'è la difficoltà in molte facoltà di trovare delle persone che abbiano la disponibilità a fare il preside di facoltà. Questo stato di fatto è talmente presente alla nostra attenzione che al riguardo c'era una proposta del Partito comunista di prevedere un qualche meccanismo che tenesse conto di tali situazioni. Ma non mi pare che ciò costituisca un grosso problema tenendo conto anche del fatto che da molti punti di vista è meno rilevante l'attività del preside nell'ambito dell'università di quanto non lo sia, per esempio, quella del direttore di dipartimento. Non mi pare che il preside gestisca granchè; è una figura che, se non vado errato, è non in via di potenziamento probabilmente, ma di sparizione. Per quanto attiene alla concessione dell'elettorato passivo a tutti, sia che abbiano scelto il tempo pieno o il tempo definito, mi sembra che sia nell'interesse dell'università e dei dipartimenti avere le migliori energie che sono disponibili per questi incarichi universitari.

L'importante è collegare a questo il vincolo del tempo pieno, tempo pieno come dato di fatto, non come vocazione nè tanto meno come una condizione morale, mentre, a sentire certi interventi, sembra di capire che il tempo pieno sia una sorta di condizione morale che differenzia i « tempo-pienisti » dagli altri. Non mi pare neppure di poter essere d'accordo con il senatore Ulianich quando afferma che in questo modo si consente di scegliere il tempo pieno allo scopo di avere un incarico altrimenti, stante il fatto che di « tempo-pienisti » — come vengono chiamati — ce ne sono pochi potrebbe sorgere il sospetto che una persona sceglie il tempo pieno per fare carriera dentro la università; non bisogna invece dimenticare che, se si diventa rettori o direttori di dipartimento, si lascia, però, l'attività professionale. Si ha perciò non soltanto un guadagno, ma anche un sacrificio.

Per quanto riguarda la discussione su altri articoli non mi pare che questa sia andata al di là delle differenze che si registrano e che sono ovvie e naturali tra maggioranza e opposizione, e che a volte emergono anche all'interno delle maggioranze. Il senatore Chiarante ha accennato al fatto che l'intervento del Gruppo comunista è servito a cambiare alcuni articoli: credo che tutti gliene possiamo dare facilmente atto anche se la citazione dell'articolo 8, che ha fatto il senatore Chiarante, non è propria dal momento che l'articolo 8 è stato approvato in Commissione ma poi è stato soppresso su richiesta del Governo. Si potrebbe invece dire che l'articolo 9 è stato mantenuto perchè lo ha voluto l'Aula mentre il Governo voleva sopprimerlo.

Concludo dicendo che, tutto sommato, mi pare si tratti di un provvedimento positivo; certo, non tutto è perfetto però questo è un passo in avanti significativo e mi auguro che l'altra Camera lo possa approvare rapidamente come lo ha approvato il Senato in queste circostanze.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge numero 1936.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 861, 1669, 1790, 1791, 1933 e 1976.

Discussione del disegno di legge:

« Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna fra le vie Azzogardino e Riva di Reno » (1966) *d'iniziativa dei deputati Sarti ed altri (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonchè al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna fra le vie Azzogardino e Riva di Reno », di iniziativa dei deputati Sarti, Babbini, Codrignani, Lodi Faustini Fustini, Marabini, Olivi, Preti e Rubbi Emilio, già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sega. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Morandi. Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Signor Presidente, vorrei parlare in modo estremamente rapido. Dal momento in cui la Commissione, concludendo i suoi lavori, giunse alla soppressione, nel contesto dell'articolo 1 e delle finalità di destinazione a proposito della cessione dell'immobile denominato « ex-manifattura tabacchi di Bologna », del concetto di opere di pubblica utilità al momento in cui — come stiamo facendo — procediamo all'approvazione del provvedimento sono intervenuti due fatti nuovi. Il primo è che, oltre all'emendamento da noi presentato che mira a ripristinare la destinazione ad opere pubbliche con il maggiore rigore possibile, abbiamo preso atto che il Governo ha presentato analogo emendamento che consente di recuperare e risolvere questo problema.

Il secondo fatto è relativo alla serie di emendamenti che interessano un analogo meccanismo riguardante il compendio patrimoniale di Bari e la relativa cessione al comune di questa città.

A questo riguardo vorrei dire che riteniamo di ritrovarci nell'emendamento presentato dal Governo per quanto attiene la definizione del concetto di destinazione (mi riferisco all'emendamento del Governo sull'articolo 1) e che inoltre, per quanto attiene alle parti che riguardano l'inserimento in questo disegno di legge della cessione del compendio patrimoniale al comune di Bari, non c'è opposizione da parte nostra; riconosciamo che questo inserimento sembra corrispondere ad esigenze che hanno la medesima natura di quelle prospettate nella prima stesura del provvedimento che riguardava esclusivamente Bologna. Pertanto siamo d'accordo su questo innesto.

Se le cose — dopo l'esame — andranno verso un compiuto assestamento del provvedimento, esprimeremo voto favorevole. Vorrei solo concludere facendo presente, oltrechè a noi stessi, anche al rappresentante del Governo la preoccupazione che l'inserimento di questa parte non finisca per determinare un allungamento delle procedure per una soluzione definitiva. Quindi invito il Governo a farsi carico anche della responsabi-

lità di garantire che il provvedimento vada in porto con urgenza.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

N E P I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, nel mio intervento vorrei procedere alla illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo, insistendo per la loro approvazione. In riferimento all'emendamento 1. 1, faccio presente che la dizione: « finalità di pubblico interesse » è più ampia e consente un migliore utilizzo dei beni che l'azienda dei monopoli andrebbe a cedere al comune di Bologna. Insisto, altresì, per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo presentato con lo emendamento 1. 0. 1, in quanto questo consente analoga operazione dei monopoli nei confronti del comune di Bari. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 1 si tratta di una mera regolamentazione in quanto si sostituiscono le parole: « al precedente articolo » con le altre: « ai precedenti articoli ».

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , *segretario*.

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, al comune di Bologna, con vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato, il compendio patrimoniale sito in Bologna fra le vie Riva di Reno, Azzo Gardino, del Rondone e Castellaccio, che insiste su aree della superficie complessiva di circa metri quadrati 20.800, distinte nel vigente catasto del comune di Bologna al foglio 158 con il mappale 554 e con parte dei mappali 553 e 555. Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire le parole: « a verde pubblico attrezzato » *con le altre*: « a finalità di pubblico interesse ».

1. 1 IL GOVERNO

Dopo le parole: « verde pubblico attrezzato », *inserire le altre*: « o, comunque, ad opere pubbliche ».

1. 2 MORANDI, TOLOMELLI, STEFANI, MIANA, BONAZZI, DE SABBATA, SEGA, MARSELLI

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento del Governo si illustra da sè.

M O R A N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1. 2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 1. 1.

N E P I , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*.

Dopo l'articolo 1, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata a vendere al comune di Bari, con gli stessi criteri, modalità e vincoli indicati nell'articolo 1, il compendio patrimoniale sito in Bari fra le vie Ravanas, Nicolai, Libertà e Crisanzio, che insiste su aree della superficie complessiva di circa metri quadri 32.000, distinte nel vigente catasto del comune di Bari alla partita catastale 4754, foglio 25, particella 75, ad esclusione:

a) dell'ala del fabbricato a piano terra e primo piano prospiciente via Crisanzio, della superficie di circa metri quadri 2.000, avente le dimensioni di metri lineari 110 lungo la via Crisanzio e metri lineari 18 lungo la via Ravanas, confinante ad est con via Ravanas, a sud con via Crisanzio, ad ovest e a nord con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

b) dell'area scoperta sull'angolo tra la via Nicolai e la via Ravanas, della superficie di circa metri quadri 1.000, delle dimensioni di metri lineari 55 lungo via Ravanas e di metri lineari 35 lungo via Nicolai, confinante ad est con via Ravanas, a nord con via Nicolai, a ovest e a sud con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ».

1. 0. 1 IL GOVERNO

Art. . . .

« L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata a vendere al comune di Bari, con gli stessi criteri, modalità e vincoli indicati nell'articolo 1, il compendio patrimoniale sito in Bari fra le vie Ravanas, Nicolai, Libertà e Crisanzio, che insiste su aree della superficie complessiva di circa metri quadri 32.0000, distinte nel vigente catasto del comune di Bari alla partita catastale 4754, foglio 25, particella 75, ad esclusione:

a) dell'ala del fabbricato a piano terra e primo piano prospiciente via Crisanzio, della superficie di circa metri quadri 2.000, avente le dimensioni di metri lineari 110 lungo la via Crisanzio e metri lineari 18 lungo la via Ravanas, confinante ad est con via Ravanas, a sud con via Crisanzio, ad ovest e a nord con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

b) dell'area scoperta sull'angolo tra la via Nicolai e la via Ravanas, della superficie di circa metri quadri 1.000, delle dimensioni di metri lineari 55 lungo via Ravanas e di metri lineari 35 lungo via Nicolai, confinante ad est con via Ravanas, a nord con via Nicolai, a ovest e a sud con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ».

1. 0 2 CROLLALANZA, MITROTTI, PISTOLESE, RASTRELLI, MARCHIO, MONACO, FILETTI

Art. . . .

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è altresì autorizzata a vendere al comune di Bari, con gli stessi vincoli e modalità di cui ai precedenti articoli, il compendio patrimoniale sito in Bari fra le vie Ravanas, Nicolai, Libertà e Crisanzio, che insiste su are della superficie complessiva di circa

metri quadri 32.000, distinte nel vigente catasto del comune di Bari alla partita catastale 4754, foglio 25, particella 75, ad esclusione:

a) dell'ala del fabbricato a piano terra e primo piano prospiciente via Crisanzio, della superficie di circa metri quadri 2.000, avente le dimensioni di metri lineari 110 lungo la via Crisanzio e metri lineari 18 lungo la via Ravanas, confinante ad est con via Ravanas, a sud con via Crisanzio, ad ovest e a nord con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

b) dell'area scoperta sull'angolo tra la via Nicolai e la via Ravanas, della superficie di circa metri quadri 1.000, delle dimensioni di metri lineari 55 lungo via Ravanas e di metri lineari 35 lungo via Nicolai, confinante ad est con via Ravanas, a nord con via Nicolai, a ovest e a sud con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

1. 0. 3 FORMICA, MONSELLATO, CIOCE, ROSASA, MEZZAPESA

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Rinunzio ad illustrare l'emendamento 1. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 1. 0. 1.

N E P I , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 1. 0. 2 e 1. 0. 3 sono pertanto assorbiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*.

Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « al precedente articolo » *con le altre*: « ai precedenti articoli ».

2. 1 IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire le parole: « al precedente articolo » *con le altre*: « ai precedenti articoli ».

2. 2 CROLLALANZA, MITROTTI, PISTOLESE, RASTRELLI, MARCHIO, MONACO, FILETTI

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Rinunzio ad illustrare l'emendamento 2. 1.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sui due emendamenti, che sono di contenuto identico.

N E P I , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal Governo, identico all'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Chiedo che il titolo del disegno di legge venga modificato, al fine di tener conto della sua estensione ad un compendio immobiliare sito in Bari.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la proposta di coordinamento avanzata dal Governo s'intende accolta ed il titolo è modificato come segue: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonchè al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di enti, società ed istituzioni non statali » (1153), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di enti, società ed istituzioni statali », di iniziativa dei senatori Saporito, Romei, Jervolino Russo e Ricci.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A P O R I T O , *f. f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta del collega Mancino.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo con la relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Articolo unico

Il dipendente statale, il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Invito il relatore e il Governo a considerare l'opportunità di ripristinare il testo originario dell'articolo unico.

S A P O R I T O , *f. f. relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *f. f. relatore.* Accolgo l'invito del Presidente della Commissione e

presento, a nome della Commissione stessa, il seguente emendamento:

« Alla terza riga dell'articolo unico, le parole "soggetti non statali" si intendono sostituite dalle seguenti: "enti, società ed istituzioni non statali" ».

1.1 LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto quindi ai voti, nel testo emendato, il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1478

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , *ministro della pubblica istruzione.* Chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1478, concernente: « Interpretazione dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire l'occupazione giovanile », iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta del ministro Falcucci si intende accolta.

Interpellanze, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

FERRARI-AGGRADI. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per la protezione civile.* — Premesso:

che, come recenti e continui tragici accadimenti dimostrano, lo stato di alta sismicità del territorio italiano dovrebbe indurre i responsabili dell'Esecutivo ad assumere ogni possibile iniziativa, senza lasciare alcuna via intentata, al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini e di scongiurare la eventualità che si realizzino danni a seguito di terremoti;

che, a tale scopo, l'attività di studio e di prevenzione dei fenomeni sismici è senza dubbio quella più idonea e deve essere perseguita con particolare determinazione;

che, come si è appreso da organi di stampa estera, è stato costituito, il 16 e il 17 dicembre 1982, il Centro sismologico euromediterraneo (CSEM), che avrà sede a Strasburgo e alla cui organizzazione partecipano gli organismi scientifici albanese, belga, britannico, francese, israeliano, portoghese, spagnolo, tedesco e svizzero;

che alla costituzione di tale Centro non ha preso parte l'Italia,

l'interpellante chiede di conoscere i motivi che hanno indotto a ritenere non necessaria la partecipazione degli organismi scientifici italiani al citato Centro internazionale, pur essendo l'Italia il Paese europeo con forse maggior grado di rischio sismico ed essendo il CSEM organismo composto da quasi tutte le nazioni del nostro continente, anche da quelle che non corrono rischi altrettanto gravi quanto quelli che corre il nostro Paese.

(2 - 00594)

NAPOLEONI, GOZZINI, ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a chiedere le dimissioni del presidente dell'ENI, Colombo, a poche settimane di distanza da quella sua nomina che ebbe echi ampiamente favorevoli in larghi strati dell'opinione e in molti settori politici;

se si debba ritenere che le torbide manovre di potere scatenatesi attorno alla nomi-

na del professor Colombo, dietro le quali si intravvedono pesanti ricatti di non meglio specificata natura, possano essere tollerate e diventare motivo di giustificazione per scelte assai delicate in cui è in gioco tanta parte del futuro del maggiore ente chimico di Stato;

se il Governo non ritenga che sostituire alla logica della competenza, della serietà e della professionalità quella deleteria delle lottizzazioni selvagge fra i partiti della maggioranza, fondate per di più su non confessabili ricatti reciproci, minacci gravemente, oltre che gli interessi degli enti di Stato, il prestigio stesso delle istituzioni democratiche.

(2 - 00595)

CHIAROMONTE, BACICCHI, URBANI, BERTONE, ROMEO, MILANI Giorgio, POLLIDORO, MIANA, BONDI, FERRUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni reali che hanno indotto il Governo ad assumere la decisione di rimuovere, di fatto, il professor Umberto Colombo dall'incarico di presidente dell'ENI.

Gli interpellanti chiedono che la esposizione dei fatti e delle valutazioni che hanno portato alla decisione sia esauriente e motivata, in quanto questa appare inaudita e incredibile all'opinione pubblica per le seguenti considerazioni:

la scelta del professor Colombo era stata compiuta dal precedente Governo con l'intento di porre fine ad una situazione di disagio, di tensioni interne e di persistente carenza di direzione, che durava da molti mesi ai vertici dell'ENI e che aveva creato grave pregiudizio all'attività, alla credibilità internazionale e alla stessa complessiva immagine del maggiore ente energetico italiano;

in diverse sedi e anche a livello parlamentare, la designazione del professor Colombo era stata considerata idonea ad assicurare all'ENI una direzione improntata a competenza, correttezza e indipendenza e, quindi, in grado di avviare il tentativo di risanamento di una gestione che, in varie occasioni nel passato, era parsa discutibile e anche gravemente scorretta e sulla quale si erano addensati ombre e indizi seri di irregolarità e deviazioni, oltre che di palesi insufficienze manageriali;

il continuo, inspiegabile rinvio della nomina della Giunta esecutiva dell'ENI, voluto o consentito dall'intero Governo, ha rafforzato l'opinione che il « braccio di ferro » aperto da troppo tempo circa la soluzione da dare ai vertici dell'ENI fosse ripreso all'indomani della nomina del professor Colombo e corrispondesse alla volontà di far prevalere, sull'esigenza di ricondurre l'ENI ad una gestione corretta, l'intento di mantenere e consolidare mere posizioni di potere; e ciò nonostante che il risanamento dei metodi gestionali ed il mutamento nel metodo delle nomine degli enti pubblici siano stati riconosciuti a parole anche dalle forze politiche della maggioranza, come atti indispensabili di un corretto metodo di governo;

la rimozione, di fatto, del professor Colombo — il cui significato non viene modificato e anzi in un certo senso è aggravato, al di là della persona dell'interessato, dal suo rientro nella carica di presidente dell'ENEA — appare agli occhi di tutti come la conferma esplicita della suddetta opinione: in questo modo, infatti, è ribadito il metodo della lottizzazione e dell'occupazione dei massimi vertici degli enti pubblici da parte delle forze politiche della maggioranza, che è una delle cause più antiche della crisi degenerativa delle istituzioni;

la rimozione del professor Colombo, infine, rischia di aggravare la situazione di profondo disagio che mortifica i dirigenti dell'ENI e, più in generale, degli enti pubblici, i quali troveranno ora più difficile difendere la propria autonomia professionale e rifiutare rapporti indebiti fra potere politico e *management* dell'impresa pubblica.

(2 - 00596)

DE GIUSEPPE, FORMICA, CONTI PERSINI, GUALTIERI, MALAGODI, BONIVER, ORLANDO, GRANELLI, CIPELLINI, ROCCAMONTE, MARTINAZZOLI, ACCILI, AGRIMI, AMADEO, BARIN, BARSACCHI, BARTOLOMEI, BAUSI, BEORCHIA, BERLANDA, BOMBARDIERI, BONIFACIO, BORZI,

BOZZELLO VEROLE, BUSSETI, BUZIO, CALARCO, CAROLLO, CODAZZI, COLELLA, COLOMBO Vittorino (L.), D'AGOSTINI, DAL FALCO, DA ROIT, DELLA BRIOTTA, DEL NERO, DEL PONTE, DE VITO, DI LEMBO, DI NICOLA, DONAT-CATTIN, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, FIMOGNARI, FINESSI, FORNI, FOSCHI, FOSSA, FRACASSI, GUSSO, JANNELLI, JERVOLINO RUSSO, LAI, LANDOLFI, LEPRE, LOMBARDI, MACARIO, MANCINO, MANENTE COMUNALE, MARCHETTI, MASCIADRI, MAZZA, MELANDRI, MEZZAPESA, MONSELLATO, MURMURA, NERI, NOCI, ORIANA, PACINI, PALA, PASTORINO, PETRONIO, PINTO, PITTELLA, RECUPERO, RIGGIO, RIVA, ROMEI, ROSI, ROSSI, SALVATERRA, SANTALCO, SANTONASTASO, SAPORITO, SCEVAROLLI, SCHIANO, SEGNANA, SEGRETO, SICA, SMURRA, SIGNORI, SPANO, SPEZIA, SPITELLA, STAMMATI, TANGA, TARABINI, TONUTTI, VALIANTE, VENTURI, VETTORI, VIGNOLA, VINCELLI, VITALE Antonio, VITALONE, ZITO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Sulla grave situazione esistente in Eritrea, considerato:

1) che sono stati chiusi ed occupati più di 30 scuole ed istituti religiosi, alcuni appartenenti alle missioni cattoliche di Asmara, altri alle chiese ortodosse e protestanti, mentre un istituto islamico ed una scuola appartenente alla comunità araba di Asmara risultano confiscati dalle autorità etiopiche. Le scuole corrispondono a quelle di S. Anna, dei Comboniani, V. Bottego, A. Volta, M. Buonarroti, Sacra Famiglia, Sant'Antonio, dei Francescani, dei Cappuccini, dei Lazzareti e dei Cistercensi. Negli anni scorsi, in concomitanza con le prime chiusure di dette scuole, « Amnesty International » aveva denunciato che da parte delle autorità etiopiche erano state prese « misure rivoluzionarie contro un gran numero di bambini e scolari, dopo il massacro di 500 studenti compiuto il 26 aprile del 1977 »;

2) che si è iniziata una vera e propria persecuzione religiosa contro le chiese cattoliche e protestanti e contro le comunità islamiche per sradicare le religioni, definite « cancro antirivoluzionario ». Negli ultimi mesi, infatti, sarebbero stati chiusi i seminari della chiesa copta ortodossa e delle chiese cattolica e protestante nonchè quello della moschea mussulmana di Asmara, mentre numerosi sacerdoti e religiosi sono stati arrestati. A questo proposito numerosi ed accreditati organi della stampa internazionale denunciano la chiusura di più di 200 chiese in tutto il territorio etiopico;

3) che sono stati forniti massicci quantitativi di armi al Governo etiopico, che ammonterebbero alla cifra di un miliardo di dollari, ottenuti dopo la recente visita in URSS del colonnello Menghistu in vista della settima spedizione nel territorio eritreo ed in quello dell'Ogaden. Nel corso della sesta di queste spedizioni, avvenuta nell'aprile del 1982 e denominata « Stella Rossa », sono stati impiegati — secondo quanto ha riferito il *leader* eritreo Osman Saleh Sabbe — gas tossici e gas nervini che hanno provocato più di 2.000 vittime tra i civili eritrei. La settima spedizione, in corso di preparazione, sembra possa avere come obiettivo, oltre che la liquidazione della resistenza eritrea, anche l'inizio di una offensiva in tutto il Corno d'Africa. Fonti egiziane, infatti, hanno registrato, tra l'altro, il transito di 15 aerei militari da trasporto provenienti dalla Libia e la presenza all'Asmara di 7 bombardieri « Sokhoi » e 42 elicotteri lanciamissili;

4) che i rifugiati eritrei nel Sudan orientale hanno raggiunto la cifra di mezzo milione di persone. In questa zona gran parte dei bambini rifugiati muoiono per denutrizione, come testimoniano i rapporti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'assistenza ai rifugiati;

5) che al Parlamento britannico sono state denunciate dall'onorevole Jackson l'esistenza di 120 campi di lavoro forzato in Etiopia e la pratica degli arresti e delle condanne senza processo e dei trasferimenti forzati di intere popolazioni e villaggi e che nella stessa sede il Governo britannico ha espresso la sua viva preoccupazione;

6) che il Parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione che chiede alla Commissione europea di sospendere l'invio di aiuti alimentari « in quanto in Etiopia si violano costantemente i diritti umani, le minoranze vivono oppresse e per-

seguitate e gli aiuti alimentari vanno a nutrire le truppe che stanno combattendo in Eritrea »,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) quale atteggiamento assumerà il Governo italiano in seno alle organizzazioni internazionali di fronte alla recentissima richiesta etiopica di aiuti alimentari per la siccità, tenuto conto che il Governo etiopico ha destinato alle truppe operanti in Eritrea le 100 tonnellate di grano già ottenute dalla CEE;

2) se non ritenga, essendo anche lesi i diritti della comunità italiana e della stessa sovranità del nostro Paese con l'occupazione da parte etiopica del Consolato italiano ad Asmara (che funge da quartier generale delle operazioni belliche in Eritrea), di rivedere la politica di aiuti così abbondantemente elargiti al Governo etiopico;

3) se non ritenga che sia giunto il momento di riproporre, nelle sedi opportune, la risoluzione delle Nazioni Unite (390 A 5 del 1950) che definisce l'Eritrea un'entità distinta e legata in forma federativa all'Etiopia e di dare appoggio alle delegazioni del Kuwait e della Giordania tendenti a sollevare la questione eritrea in seno alle Nazioni Unite;

4) se non ritenga, infine, di riconoscere nei Fronti di liberazione eritrei gli interlocutori validi e rappresentativi della volontà di indipendenza del popolo eritreo e di tutela dei suoi elementari diritti politici e umani.

(2 - 00597)

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

GUERRINI, LIBERTINI, DE SABBATA, BENEDETTI. — *Al Ministro senza portafoglio per la protezione civile ed ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — (*Già* 4 - 03374).

(3 - 02336)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRONIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante i danni prodotti appaiano in continuo aumento, non si interviene ancora sul litorale di Nocera Terinese (Catanzaro) sottoposto ad interventi di speculazione ed usurpazione così come dall'interrogante denunziato con le interrogazioni nn. 4 - 02733 e 4 - 02932 rimaste inopinatamente senza risposta.

(4 - 03514)

MARIOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — La legge 22 aprile 1982, n. 168, avente per oggetto « misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa », stabilisce alcune agevolazioni fiscali, quali l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul registro al 2 per cento e il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, per le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili, alle condizioni esplicitamente indicate dall'articolo 1 della legge stessa.

Ritenuto che lo scopo dello sviluppo dell'edilizia abitativa possa essere perseguito anche con le stesse agevolazioni estese alle cessioni che siano effettuate da imprese industriali, commerciali ed agrarie, ancorchè non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili, anche perchè molto spesso trattasi di cessioni che riguardano consistenti patrimoni edilizi già locati a maestranze dipendenti dalle imprese medesime, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero non ravvisi l'opportunità di estendere con apposito provvedimento tali agevolazioni, nel senso sopra indicato, alle stesse condizioni, agli acquirenti specialmente per l'acquisto della prima casa e con l'obbligo per le imprese di reinvestire l'intero ricavato delle cessioni per l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture produtti-

ve entro il triennio successivo all'atto di trasferimento, pena la decadenza delle agevolazioni di cui sopra e con l'applicazione a carico delle imprese venditrici dell'imposta in misura normale e di una sovraimposta del 50 per cento e degli interessi.

(4 - 03515)

MASCAGNI, BERTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il decreto 7 maggio 1936, n. 762, prevede per gli istituti magistrali l'insegnamento facoltativo di uno « strumento musicale », « non... con lo scopo di formare degli strumentisti, ma bensì con la precisa finalità di servire come efficace mezzo sussidiario nello studio della materia principale: musica e canto corale »;

che la chitarra può manifestamente essere considerata come strumento del tutto idoneo per il conseguimento delle finalità didattiche indicate nel citato decreto;

che nei conservatori statali di musica il corso di chitarra è ancora un « corso straordinario » che, in quanto tale, non dà luogo al conseguimento di un titolo di studio,

gli interroganti chiedono se non si ritenga giustificato, e quindi possibile, ove sussistano richieste in tal senso da parte di un congruo numero di allievi di un istituto magistrale, istituire un insegnamento facoltativo di chitarra, affidandolo ad uno strumentista che — sprovvisto di titolo di studio per le anzidette ragioni — sia comunque giudicato idoneo all'insegnamento da apposita commissione di esperti, in base ad una valutazione dei titoli artistico-professionali dallo stesso posseduti.

Si rammenta, in proposito, che tale criterio di valutazione ai fini dell'idoneità all'insegnamento, senza possesso condizionante di titoli di studio, è il criterio seguito per l'ammissione all'insegnamento negli istituti artistici per le discipline artistiche.

(4 - 03516)

FERMARIELLO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

perchè è stata improvvisamente abolita la circolare dell'Ufficio italiano dei cambi n. A. 360 che consentiva di privilegiare il noleggio, così come d'altronde fanno rigidamente tutti gli altri Paesi del mondo, delle navi frigorifere-bananiere battenti bandiera italiana, che danno lavoro a circa 200 lavoratori dell'area napoletana;

quali misure verranno urgentemente adottate per ripristinare la precedente situazione.

(4 - 03517)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 1° febbraio 1983

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, venerdì 28 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PERNICE ed altri. — Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (2020) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ulteriore rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dall'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, in materia di salvaguardia della laguna di Venezia (1979).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 (2133).

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari